SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83

Ministero della salute

DECRETO 26 aprile 2004.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali.

04A04724

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 29 marzo 2004, n. **7**.

Il monitoraggio della spesa del personale - Esercizio 2004. Il conto annuale e la relazione sulla gestione - Esercizio 2003.

04A04579

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 2004, n. **116.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1973, n. 49, in materia di funzioni dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1973, n. 49;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione e delle province

1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1973, n. 49, è sostituito dal seguente:

«*Art. 41 — 1.* La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.».

2. Gli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1973, n. 49, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti organi della regione e delle province di Trento e di Bolzano e funzioni regionali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1973, n. 84, S.O.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1973, n. 49, è citato nella nota al titolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

04G0145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. **117.**

Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera *b)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'articolo 27, commi 8, lettera *b)*, e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'articolo 2-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 9 settembre 2003;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali:

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 settembre e del 24 novembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adattata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

b) carta di identità elettronica: la carta d'identità elettronica di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) indice nazionale delle anagrafi: il sistema del Ministero dell'interno, Centro nazionale per i servizi demografici di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;

d) dati identificativi del titolare: il nome, il cognome, il sesso, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza al momento del rilascio della carta nazionale dei servizi e il codice fiscale;

e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) lista di emissione: l'elenco delle carte nazionali dei servizi emesse che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi;

g) lista di revoca: gli elenchi delle carte nazionali dei servizi che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi come emesse e che sono revocate dalle amministrazioni emittenti.

Art. 2.

Rilascio della carta nazionale dei servizi

1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identità elettronica, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni.

2. All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla, previa identificazione del titolare, secondo le modalità e le caratteristiche definite dal presente decreto, e dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.

3. Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'indice nazionale delle anagrafi, effettua la verifica della corrispondenza dei dati identificativi e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta di identità elettronica. In caso di corrispondenza dei dati identificativi e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica, l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed aggiornare la lista di emissione.

4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validità della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinché la interdica.

5. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 3, i dati identificativi del titolare non risultano contenuti nell'indice nazionale delle anagrafi, si applica l'articolo 8, commi 2, 3 secondo e terzo periodo e 4.

6. L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono.

Art. 3.

Caratteristiche della carta nazionale dei servizi

1. La carta nazionale dei servizi contiene un certificato di autenticazione, consistente nell'attestato elettronico che assicura l'autenticità delle informazioni necessarie per l'identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi, rilasciato da un certificatore accreditato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *z)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le caratteristiche del certificato di autenticazione sono stabilite dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.

3. La carta nazionale dei servizi contiene:

a) i dati identificativi del titolare;

b) il codice numerico di identificazione della carta, nonché le date del suo rilascio e della sua scadenza.

4. La carta nazionale dei servizi riporta impresso in modo leggibile, sul dorso, la dicitura: «CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» ed il nome della pubblica amministrazione che l'ha emessa.

Art. 4.

Dati eventuali della carta nazionale dei servizi

1. La carta può contenere eventuali informazioni di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività amministrative e per l'erogazione dei servizi al cittadino, cui si può accedere tramite la carta, salvo si tratti dei dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati personali forniti ai fini dell'accesso a servizi, compreso il codice fiscale, sono utilizzabili unicamente per identificare in rete il titolare della carta nazionale dei servizi e per verificare la sua legittimazione al servizio, secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.

Art. 5.

Validità temporale e utilizzo della carta nazionale dei servizi

1. La carta nazionale dei servizi ha la validità temporale determinata dall'amministrazione emittente, comunque non superiore a sei anni.

2. Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio.

Art. 6.

Procedure di interdizione della carta nazionale dei servizi

1. Le procedure di interdizione dell'operatività della carta nazionale dei servizi, in caso di smarrimento, di furto o di variazione dei dati identificativi del titolare, sono definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.

2. Dopo l'interdizione l'amministrazione può, a richiesta, rilasciare una nuova carta nazionale dei servizi.

Art. 7.

Ulteriori attività connesse al rilascio della carta nazionale dei servizi

1. Le liste di revoca sono accessibili in via telematica secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.

2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA, definisce le iniziative atte a migliorare il sistema dei servizi, accessibile in rete, delle pubbliche amministrazioni ed effettua controlli di qualità sulle procedure e sui dati utilizzati per l'emissione delle carte nazionali dei servizi e, se del caso, richiede all'amministrazione emittente eventuali modifiche, ferme restando le disposizioni in materia di valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. In attesa della sottoscrizione delle convenzioni previste dal regolamento per la gestione dell'indice nazionale delle anagrafi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi ne danno comunicazione all'indice nazionale delle anagrafi e la carta nazionale dei servizi è rilasciata secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi, identificato il titolare, rilasciano la carta nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 9 ed inviano i dati identificativi del titolare, il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi.

3. L'indice nazionale delle anagrafi successivamente alla ricezione dei dati di cui al comma 2, verifica la correttezza dei dati identificativi del titolare ricevuti e inserisce il codice numerico e le date di rilascio e scadenza nella lista di emissione. Nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano presenti nell'indice nazionale delle anagrafi, questo li trasmette al comune di residenza e all'amministrazione fiscale perché convalidino i dati di rispettiva competenza al fine di consentirne il corretto inserimento nell'indice medesimo. L'indice nazionale delle anagrafi, nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano corretti, segnala all'amministrazione emittente la necessità di attivarsi nei confronti dell'utente per interdire la carta nazionale dei servizi emessa.

4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validità della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinché la interdica.

5. Laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la procedura di accertamento preventivo del possesso della carta d'identità elettronica è effettuata, dalle amministrazioni che emettono la carta nazionale dei servizi, limitatamente ai residenti nei comuni che diffondono la carta d'identità elettronica, previo accordo con i comuni interessati.

Art. 9.

Regole tecniche

1. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono definite le regole tecniche contenenti le specifiche di carattere tecnico e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relativa alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta nazionale dei servizi.

2. Le pubbliche amministrazioni possono rilasciare la carta nazionale dei servizi dalla data di pubblicazione delle regole tecniche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 400

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

«Art. 36 *(Carta d'identità e documenti elettronici)*. — 1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale.

3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:

a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi.

6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.».

— Il testo dell'art. 27, commi 8, lettera *b)*, e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), è il seguente:

«8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) (omissis);

b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;

c)-i) (omissis).

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1931, n. 146.

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1940, n. 149.

— Il testo dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), è il seguente:

«Art. 2-*quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica)*. — 1. All'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: "È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA".

2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione delle amministrazioni locali regionali e centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nonché alla sperimentazione della carta d'identità elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 103.

3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identità elettronica e all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, recante: Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1999, n. 277.

Note all'art. 1:

— Per quanto concerne il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

«4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'art. 47.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, lettera *z)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a)-v) (Omissis);

z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente testo unico; ».

Nota all'art. 4:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2003, n. 174.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), è il seguente:

«1. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente):

«4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA.».

Nota all'art. 9:

— Per quanto concerne il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), si vedano le note alle premesse.

04G0146

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2004, n. **118.**

Regolamento recante modalità di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 28, comma 3;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e del 27 ottobre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n. 1447/04/UL/7.1041 del 16 gennaio 2004;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

Requisiti

1. Sono ammessi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i prestatori di lavoro muniti di diploma di laurea, adibiti allo svolgimento di mansioni di natura professionale o amministrativa, comportanti funzioni di direzione, coordinamento e controllo, aventi rilevanza esterna all'organizzazione ed esercitate in posizione di autonomia e responsabilità nel quadro di indirizzi generali impartiti dai vertici della struttura di appartenenza.

2. L'attività del prestatore di lavoro deve essere svolta nell'ambito di enti o strutture disciplinati dal diritto privato, che abbiano alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento di attività di rilevante entità ovvero elevata specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico.

3. La specifica determinazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 nonché i criteri per la valutazione della possibilità di ammettere l'aspirante al concorso sono definiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nei bandi di concorso.

Art. 2.

Esperienza lavorativa

1. L'attività del prestatore di lavoro deve essere esercitata in via abituale e continuativa e l'esperienza lavorativa, della durata minima quinquennale, può essere maturata anche per periodi di tempo diversi ovvero nell'ambito di diverse strutture organizzative, purché espletata in un periodo non eccedente gli otto anni anteriori alla pubblicazione del bando di concorso.

2. I periodi di attività espletati nelle strutture private possono essere cumulati con periodi di attività svolti, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, presso strutture di natura pubblica.

3. I periodi di aspettativa, di congedo ovvero di assenza non retribuiti non sono validi ai fini della maturazione dell'esperienza lavorativa.

Art. 3.

Certificazioni

1. La posizione del prestatore di lavoro deve essere attestata dal contratto individuale di lavoro ovvero da analoga idonea certificazione, dai quali risulti lo svolgimento del quinquennio di attività, le mansioni svolte durante tale periodo e il corrispondente livello di inquadramento nel contratto collettivo di categoria eventualmente applicabile.

2. Il contenuto della prestazione di lavoro può essere specificato mediante documentazione integrativa rilasciata dal datore di lavoro. Le certificazioni integrative devono trovare riscontro nella documentazione ufficiale esibita a corredo della domanda di partecipazione al concorso. Il contenuto della prestazione di lavoro può essere specificato mediante certificazioni relative ai contributi versati dal datore di lavoro dell'aspirante. La certificazione del datore di lavoro è equivalente all'autocertificazione dello stesso aspirante.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 febbraio 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* MAZZELLA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 23

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ») è il seguente:

«3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.».

— La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi nelle note alle premesse.

04G0151

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2003.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi, settore artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il sig. Gabriele Lanfredini, in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi, settore artigianato, su designazione della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI);

Vista la nota n. 5266-1.2 in data 9 dicembre 2003, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la CLAAI ha designato il dott. Marco Accornero, in sostituzione del sig. Gabriele Lanfredini, deceduto;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del giorno 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Articolo unico

È nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il dott. Marco Accornero, in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi, settore artigianato, in sostituzione del sig. Gabriele Lanfredini, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 328

04A04746

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2004.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi - settore cooperative, su designazione dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il dott. Stefano Scavino, in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi - settore cooperative, su designazione dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI);

Vista la nota del 22 settembre 2003 n. 4071-1.2, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che l'Associazione generale cooperative italiane (AGCI) ha designato il dott. Maurizio Zaffi, in sostituzione del dott. Stefano Scavino, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il predetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 9 gennaio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Maurizio Zaffi è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi - settore cooperative, su designazione dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI), in sostituzione del dott. Stefano Scavino, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 161

04A04747

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2004.

Sostituzione di due componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentanti delle imprese, rispettivamente nel settore commercio e nel settore industria, su designazione della Confcommercio e della Confapi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il dott. Sergio Billè, in qualità di rappresentante delle imprese, settore commercio, su designazione della Confcommercio;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 2002, con il quale il dott. Roberto Maria Radice è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante delle imprese, settore industria, su designazione della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI);

Vista la nota del 14 novembre 2003 n. 4877-1.2, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confcommercio e la Confapi hanno designato il dott. Riccardo Garosci e il dott. Danilo Broggi, in sostituzione rispettivamente del dott. Sergio Billè e del dott. Roberto Maria Radice;

Considerato che si rende necessario sostituire i predetti consiglieri e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 9 gennaio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il dott. Riccardo Garosci ed il dott. Danilo Broggi, in qualità di rappresentanti delle imprese, rispettivamente nel settore commercio e nel settore industria, su designazione della Confcommercio e della Confapi, in sostituzione del dott. Sergio Billè e del dott. Roberto Maria Radice.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 108

04A04748

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - settore pubblica amministrazione, su designazione della Confederazione unitaria di base (CUB).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il sig. Pier Paolo Leonardi, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - settore pubblica amministrazione, su designazione della Confederazione unitaria di base (CUB);

Vista la nota del 12 gennaio 2004 n. 48-1.2, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confederazione unitaria di base (CUB) ha designato il sig. Carmelo Calabrese, in sostituzione del consigliere Pier Paolo Leonardi, destinato ad altro incarico nell'ambito della Confederazione di appartenenza;

Considerato che si rende necessario sostituire il predetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 23 gennaio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Carmelo Calabrese è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - settore pubblica amministrazione, su designazione della Confederazione unitaria di base (CUB), in sostituzione del sig. Pier Paolo Leonardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 171

04A04749

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2004.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti, settore commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante nonne sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 2001, con il quale sono stati nominati, in sostituzione di componenti dimissionari, taluni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e, in particolare, il sig. Emilio Miceli, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti, settore commercio, su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Vista la nota n. 695-1.2 in data 18 febbraio 2004, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la CGIL ha designato il sig. Marcello Tocco in sostituzione del sig. Emilio Miceli, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del giorno 27 febbraio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Articolo unico

È nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il sig. Marcello Tocco, in qualità di rappresentate dei lavoratori dipendenti, settore commercio, in sostituzione del sig. Emilio Miceli, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 324

04A04750

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2004.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante delle imprese - settore servizi, su designazione della Confservizi (CISPEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il dott. Fulvio Vento, in qualità di rappresentante delle imprese - settore servizi, su designazione della Confservizi (CISPEL);

Vista la nota dell'8 marzo 2004 n. 1010-1.2 con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confservizi (CISPEL) ha designato il dott. Raffaele Morese, in sostituzione del dott. Fulvio Vento;

Considerato che si rende necessario sostituire il predetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 19 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Raffaele Morese è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante delle imprese - settore servizi, su designazione della Confservizi (CISPEL), in sostituzione del dott. Fulvio Vento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 330

04A04751

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Duquennoy Bruno Paul Albert di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Duquennoy Bruno Paul Albert, nato a Tournai il 1° maggio 1966, cittadino belga diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale belga di «psychologue» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico, «Licencie en Sciences Psychologiques et pedagogiques», conseguito presso l'«Université Libre de Bruxelles» in data 29 ottobre 1991;

Preso atto che l'istante è iscritto nella «Liste des Psychologues» tenuta dalla «Commission des Psychologues» dal 3 marzo 2000;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi in data 25 novembre 2003;

Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, come modificato dal decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Duquennoy Bruno Paul Albert, nato a Tournai il 1° maggio 1966, cittadino belga, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) psicologia clinica;

2) teorie e tecniche dei tests;

3) principi di deontologia professionale.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A.

d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante fra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A04651

DECRETO 28 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Hleihil Hazem Antonio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Hleihil Hazem Antonio, nato a Zefat (Israele) il 9 giugno 1975, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo di «Orech Din», conseguito in Israele, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza», conseguito presso la facoltà di giurisprudenza di Perugia in data 15 dicembre 1999, riconosciuto dall'«Università ebraica di Gerusalemme» come attestato in data 16 giugno 2003;

Considerato inoltre che è iscritto nell'«Israel Bar» con il n. 35515, come attestato in data 16 giugno 2003;

Preso atto che il sig. Hleihil ha prodotto un certificato dell'ordine degli avvocati di Perugia da cui risulta che ha completato soltanto sei mesi di pratica forense;

Viste le determinazioni delle conferenze dei servizi del 25 novembre 2003 e del 24 febbraio 2004;

Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze dei servizi sopra citate;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato e gli articoli 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la

verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Perugia in data 31 maggio 1994, rinnovato in data 8 gennaio 2003, con scadenza l'11 gennaio 2005, per lavoro dipendente;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hleihil Hazem Antonio, nato a Zefat (Israele) il 9 giugno 1975, cittadino israeliano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato;

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);

4) diritto processuale civile;

5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una a scelta del candidato tra le nove materie sopra indicate oltre a deontologia e ordinamento forense. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

04A04652

DECRETO 28 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Bitri Jonilda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Bitri Jonilda, nata a Tirana il 15 novembre 1978, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat», di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza», conseguita presso l'Università degli studi di Perugia il 17 luglio 2002 omologato in Albania il 20 luglio 2002;

Considerato inoltre che è iscritta nella «Dhoma e Avokateve» di Tirana dal 20 luglio 2002, come attestato dalla «Dhoma» stessa;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Perugia in data 24 marzo 2004 con scadenza in data 30 aprile 2003, per motivi di studio;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bitri Jonilda, nata a Tirana il 15 novembre 1978, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di studio, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002.

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);

4) diritto processuale civile;

5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una a scelta del candidato tra le nove materie sopra indicate oltre a deontologia e ordinamento forense. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

04A04653

DECRETO 28 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Di Lorenzo Romina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 2003, n. 191, regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Di Lorenzo Romina, nata a Roma il 17 dicembre 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo di «Abogado», conseguito in Cile, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales», conseguito presso la «Universidad Central» di Santiago (Cile) in data 1º marzo 2001;

Considerato inoltre che è in possesso del «titulo de Abogado» rilasciato dalla «Corte Suprema - Poder Judicial» del Cile in data 11 aprile 2001;

Viste le determinazioni delle conferenze dei servizi del 24 febbraio 2004 e del 29 marzo 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze dei servizi sopra citate;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Di Lorenzo Romina, nata a Roma il 17 dicembre 1972, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) diritto del lavoro;
8) diritto commerciale;
9) diritto internazionale privato;
10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materia, di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame sole se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A04654

DECRETO 28 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Zomer Alessio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti

per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Zomer Alessio, nato a Rovereto il 18 giugno 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo svedese di «Civilingenjorsexamen» l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Degree of Civilingenjorsexamen-Master of Science in Mechanical Engineering», presso la «Lulea Tekniska Universitet» in data 20 marzo 2000;

Viste le determinazioni delle conferenze dei servizi del 31 marzo 2003, 14 luglio 2003 e 30 ottobre 2003;

Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Svezia;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Zomer Alessio, nato a Rovereto il 18 giugno 1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia:

1) fisica tecnica.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente la materia indicata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A04655

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 maggio 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di sigarette estere di provenienza U.E.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 18 febbraio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalle ditte Altadis Italia S.r.l. e Gallaher Italia S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A - sigarette - allegata al citato decreto direttoriale 18 febbraio 2004;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A - sigarette - allegata al decreto direttoriale 18 febbraio 2004 - integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati ed esteri di provenienza U.E., è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti esteri
Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	120,00	125,00	1,25
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	120,00	125,00	1,25
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
FORTUNA BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
FORTUNA RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
FORTUNA SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 142

04A04825

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2004.

Misure di salvaguardia nei confronti dei prodotti di origine animale importati da Paesi terzi per il consumo personale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, di attuazione delle direttive 97/78/CE e 97/79/CE, in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi, che sostituisce, in relazione ai soli prodotti di origine animale, le modalità di controllo veterinario in precedenza disciplinate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, di attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE;

Visto il decreto del direttore generale dei servizi veterinari 29 luglio 1993, recante modalità dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da Paesi terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1993, di adeguamento alla decisione della Commissione europea 93/13/CEE, del 22 dicembre 1992;

Considerato che l'art. 16, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e l'art. 5 del decreto dirigenziale 29 luglio 1993, escludono dai controlli veterinari, conformemente alle rispettive normative comunitarie di riferimento, i prodotti di origine animale contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e destinati al loro consumo personale, nonché quelli oggetto di piccole spedizioni inviate a privati per scopi non commerciali, quando di peso inferiore ad un chilogrammo;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 22 maggio 2001, recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana, n. 202 del 31 agosto 2001;

Considerato che gli organismi scientifici internazionali e comunitari hanno più volte evidenziato il rischio sanitario di introduzione di malattie infettive e diffusive degli animali correlato alle sopra citate modalità di importazione dei prodotti di origine animale nel territorio comunitario, sollecitando contestualmente il rafforzamento dei relativi controlli;

Vista la decisione della Commissione europea 2002/995/CE del 9 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L 353 del 30 dicembre 2002, recante misure transitorie di salvaguardia per quanto riguarda le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale;

Considerato che la decisione 2002/995/CE sospende, tra l'altro, l'applicazione delle deroghe riguardanti le importazioni dei prodotti di origine animale disciplinati dalle direttive 72/462/CEE, 91/494/CEE, 92/45/CEE nonché dalla decisione 93/13/CEE, per ciò che concerne le carni, il latte e i prodotti da essi derivati, quando i prodotti in questione siano introdotti al seguito dei viaggiatori o spediti a privati per scopi non commerciali;

Considerato, pertanto, necessario rafforzare le modalità di controllo nei confronti dei prodotti di origine animale contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e destinati al consumo personale, nonché quelli oggetto di piccole spedizioni inviate a privati per scopi non commerciali, adeguandole al contenuto della richiamata decisione della Commissione Europea 2002/995/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. È vietato introdurre nel territorio nazionale, in provenienza da Paesi terzi ed indipendentemente dalla loro quantità, i prodotti di origine animale di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto:

a) contenuti nei bagagli personali dei passeggeri, anche se si tratta di prodotti destinati al consumo personale;

b) oggetto di spedizioni anche di modica quantità, destinate a privati per scopi non commerciali.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualunque passeggero che, provenendo da Paesi terzi, detiene i prodotti di cui al comma 1, deve, prima dell'ingresso nel territorio nazionale, dichiararli e consegnarli all'ufficio doganale che ne dispone la distruzione.

3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

a) il latte in polvere per l'infanzia, gli alimenti per l'infanzia e gli alimenti speciali per ragioni mediche, a condizione che tali prodotti non richiedano la refrigerazione prima del consumo, siano contenuti nella confezione originale destinata alla vendita diretta al consumatore finale e che la confezione medesima non sia aperta. In relazione ai soli alimenti speciali per ragioni mediche, il detentore deve, in caso di controllo, dichiarare solo tale finalità senza ulteriori specificazioni;

b) i prodotti di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto, provenienti dai Paesi elencati nell'allegato I, sezione B, quando la natura e quantità dei prodotti importati consente di ritenere plausibile il consumo da parte di un solo individuo;

c) i prodotti di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto, quando il detentore ne dichiara preventivamente la presenza e ciascuno di essi è accompagnato dalla relativa certificazione veterinaria rilasciata dai servizi veterinari ufficiali del Paese terzo di provenienza. In tale caso, l'ufficio doganale deve richiedere l'intervento del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero più vicino per i relativi controlli veterinari, riguardanti, principalmente, la conformità formale e sostanziale della certificazione di accompagnamento dei prodotti alle prescrizioni comunitarie; in caso di esito favorevole dei controlli, il veterinario ufficiale appone, su qualunque spazio libero del certificato, la data di esecuzione del controllo, il timbro dell'ufficio e la propria firma, conservando copia del certificato senza rilasciare l'allegato B.

4. I prodotti di origine animale diversi da quelli di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto, provenienti da Paesi terzi, possono essere introdotti in Italia con le modalità richiamate alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, senza necessità di dichiararne il possesso all'ufficio doganale solo se di peso non superiore al chilogrammo, per ogni singolo passeggero.

5. I prodotti che non rispettano le prescrizioni di cui al presente decreto devono essere distrutti, su disposizione dell'Ufficio doganale, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 22 maggio 2001, citato in preambolo, con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce anche nell'ipotesi di cui al comma 4, qualora i prodotti siano superiori ad un chilogrammo.

6. Il gestore delle strutture nelle quali ha sede l'ufficio doganale che effettua il controllo deve assicurare lo stoccaggio e l'idonea conservazione dei prodotti che devono essere distrutti e di quelli che devono essere sottoposti al controllo del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero ai sensi del comma 1, lettera *c)*.

Art. 2.

1. Per i fini di cui al presente decreto, nelle principali strutture nazionali di arrivo dei mezzi di trasporto passeggeri provenienti da Paesi terzi, il Ministero della salute provvede alla realizzazione di una campagna informativa sanitaria dei viaggiatori, mediante consegna ai gestori di dette strutture di manifesti contenenti le informazioni di cui all'allegato II al presente decreto.

I manifesti devono essere esposti in modo permanente e in luoghi di facile visibilità per i viaggiatori a cura dei gestori delle richiamate strutture; essi provvedono ad evitarne il danneggiamento o il deterioramento, provvedendo comunque, in tali casi, alla tempestiva sostituzione. Per i fini considerati, detti manifesti saranno consegnati anche agli uffici doganali. La suddetta campagna informativa non comporta oneri né spese a carico del bilancio dello Stato.

2. Le compagnie nazionali e straniere che gestiscono, anche indirettamente, mezzi per il trasporto dei passeggeri, devono fornire, alla partenza, a tutti i passeggeri provenienti da Paesi terzi le informazioni contenute nell'Allegato III al presente decreto utilizzando qualunque mezzo di comunicazione appropriato, quale manifestini, messaggi vocali, display luminosi od audiovisivi.

Art. 3.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli uffici doganali, nell'ambito delle proprie risorse umane e strumentali, procedono a controlli a sondaggio sulle spedizioni e sui bagagli anche a mano dei passeggeri in arrivo da Paesi terzi.

2. Con provvedimento del direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati o sostituiti per adeguarli ad eventuali successive disposizioni adottate in sede comunitaria.

Art. 4.

1. Il presente decreto sostituisce le prescrizioni di cui all'art. 5 del decreto del direttore generale dei servizi veterinari 29 luglio 1993, citato in preambolo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 339

ALLEGATO I

Sezione A: Le carni, i prodotti a base di carne, il latte, i prodotti a base di latte, ottenuti da qualsiasi specie animale.

Sezione B: Groenlandia, Isole Faeroer, Islanda, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Svizzera, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria, Malta, Cipro.

ALLEGATO II

Teniamo le malattie infettive degli animali fuori dall'Unione europea!

I prodotti di origine animale
possono veicolare agenti patogeni
responsabili di malattie infettive degli animali

Esistono procedure e controlli veterinari rigorosi
sull'introduzione nell'Unione europea
di prodotti di origine animale

I viaggiatori (*) devono presentare questi prodotti per i controlli ufficiali

(*) Esclusi i viaggiatori in arrivo con piccoli quantitativi destinati al consumo personale provenienti da Andorra, Bulgaria, Cipro, Estonia, isole Faerøer, Groenlandia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria.

(Informazioni contenute nel sito: http://europa.eu.int/comm/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importpostèrs_en.html)

ALLEGATO III

Gli operatori internazionali per il trasporto di passeggeri devono utilizzare i mezzi esistenti di comunicazione per i viaggiatori (opuscoli, messaggi vocali e testuali, cartelloni) per trasmettere il seguente messaggio:

TENIAMO LE MALATTIE ANIMALI INFETTIVE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA!

I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE POSSONO VEICOLARE AGENTI PATOGENI RESPONSABILI DI MALATTIE INFETTIVE NEGLI ANIMALI

In considerazione del rischio che i viaggiatori importino malattie nell'Unione europea, è vietata l'introduzione di carni, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari, a meno che non rientrino in una delle seguenti eccezioni.

- È consentita l'introduzione di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purché:
  - tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima del consumo,
  - siano prodotti di marca confezionati e
  - la confezione sia intatta.
- È consentita l'introduzione di altre scorte personali di carni, prodotti a base di carne, latte o prodotti lattiero-caseari nei punti di ingresso designati nella Comunità soltanto se:
  - siete in possesso della documentazione necessaria rilasciata dal servizio veterinario ufficiale del paese di provenienza e
  - dichiarate tali prodotti al vostro arrivo alla frontiera comunitaria e presentate la relativa documentazione ai fini dei controlli veterinari.

Tutti gli altri tipi di carni, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari devono essere presentati all'arrivo alla frontiera dell'Unione europea, dove verranno ufficialmente distrutti.

Gli alimenti che non contengono carne o derivati del latte possono essere introdotti senza obbligo di dichiararli ai fini dei controlli veterinari nei limiti di 1 kg.

Grazie per la vostra cooperazione e comprensione.

04A04731

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Facchini S. Paolo a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di mancata revisione del 17 febbraio 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Facchini S. Paolo a r.l.», con sede in Bari, pos. 2219/122106 costituita per rogito notaio dott. Mario Scialpi in data 9 dicembre 1972, repertorio n. 17923, partita IVA 00318050721, registro società n. 7076, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 7 aprile 2004

Il dirigente: BALDI

04A04684

DECRETO 7 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fiamma d'Italia a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali, immobiliari;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del capo provvissorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di mancata revisione del 24 febbraio 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Fiamma d'Italia a r.l.», con sede in Bari pos. 2410/128113 costituita per rogito notaio dott. Angelo Colonna in data 13 gennaio 1973, rep. n. 127164, registro società n. 7256, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 7 aprile 2004

Il dirigente: BALDI

04A04688

DECRETO 7 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Autotrasporti San Domenico a r.l.», in Gravina di Puglia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli Enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di mancata revisione del 4 febbraio 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Autotrasporti San Domenico a r.l.», con sede in Gravina di Puglia pos. 2137/119173 costituita per rogito notaio dott. Mario Scialpi in data 23 maggio 1972, rep. n. 16835, codice fiscale n. 00322440728, reg. società n. 6880, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina dei commissario liquidatore.

Bari, 7 aprile 2004

Il dirigente: BALDI

04A04689

DECRETO 7 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Universale a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi dei predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli Enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolarmentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 21 dicembre 2002 e successivi accertamenti del 23 ottobre 2003 e del 19 gennaio 2004 relativi all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Universale a r.l.», con sede in Bari pos. 3836/162644 costituita per rogito notaio dott. Falessi Alvaro in data 15 ottobre 1978, rep. n. 25577, codice fiscale n. 01025680727, R.E.A. n. 181173, reg. società n. 10533, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 7 aprile 2004

Il dirigente: BALDI

04A04690

DECRETO 7 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «F.I.V.L. - A.P.C. a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della Cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale gli Enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici dei Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 18 novembre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «F.I.V.L. - A.P.C. a r.l.», con sede in Bari pos. 2695/138032 costituita per rogito notaio dott. Massimo Cesaroni in data 9 ottobre 1974, rep. n. 12291, R.E.A. n. 164701, reg. società n. 7986, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 7 aprile 2004

Il dirigente: BALDI

04A04691

DECRETO 14 aprile 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Villa Rosaria a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 14 novembre 1996 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Villa Rosaria a r.l.» con sede in Bari è stata sciolta e il sig. Raffaele Masotti è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa delle dimissioni del medesimo comunicate in data 4 novembre 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Nicola Berlocco nato ad Altamura il 13 giugno 1966 ed ivi residente alla via Torino, 46 è nominato liquidatore della società cooperativa «Villa Rosaria a r.l. » con sede in Bari costituita in data 29 gennaio 1980 per rogito del notaio Berardino Rotondo - codice fiscale n. 02407460720 - R.E.A. n. 188346 - registro società n. 11672 - già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 14 novembre 1996 in sostituzione del sig. Raffaele Masotti.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 14 aprile 2004

Il dirigente: BALDI

04A004687

DECRETO 16 aprile 2004.

Maggiorazione delle tariffe minime di facchinaggio, già determinate con decreto del 16 marzo 2004, per la provincia di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto il proprio decreto del 16 marzo 2004;

Considerato che rappresentanti dell'Osservatorio provinciale per le attività di facchinaggio — ad integrazione di precedenti elaborazioni — hanno rilevato che le percentuali di maggiorazione in esso indicate risultano parzialmente inferiori a quelle consolidatesi nel territorio provinciale a seguito dell'analogo decreto del 4 maggio 1998;

Ritenuto necessario provvedere di conseguenza, non facendo esclusivo riferimento alle percentuali previste dal C.C.N.L. Trasporto Facchinaggio (Cooperative), che non tengono conto dell'onere complessivo posto a carico del datore di lavoro;

A parziale rettifica ed integrazione della precedente determinazione

Decreta:

Le tariffe minime determinate con decreto del 16 marzo 2004 devono essere così maggiorate:

50% per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo;

30% per lavoro notturno in turni avvicendati;

30% per lavoro svolto di sabato;

50% per lavoro festivo;

100% per lavoro svolto dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo al Natale, Capodanno, Pasqua e 1° maggio.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Per quanto riguarda inoltre le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori, tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota/uomo aumentata del 10%.

Venezia, 16 aprile 2004

Il direttore provinciale: MONACO

04A04682

DECRETO 22 aprile 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NUORO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto elencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precisati articoli di legge;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Autotrasportatori La Veloce a r.l.», con sede in Laconi (Nuoro), costituita in data 25 febbraio 1974, rogito notaio G. La Mendola, repertorio n. 616, iscritta al n. 6469/74 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 722/130099;

2) società cooperativa «Villaggio Turistico Avedì a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 18 giugno 1991, rogito notaio M. Marinelli, repertorio n. 2056, iscritta al n. 3071/1991 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1461/254493;

3) società cooperativa sociale «Viniola a r.l.», con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 26 gennaio 1998, rogito notaio A. Sau, repertorio n. 207244, iscritta al n. 11367/1998 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1601/282603;

4) società cooperativa «S'Elighinu a r.l.», con sede in Bolotana (Nuoro), costituita in data 24 novembre 1998, rogito notaio R. Goveani, repertorio n. 17750, iscritta al n. 1445/1999 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1619/284464.

Nuoro, 22 aprile 2004

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

04A04650

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2004.

Istituzione di un Comitato referente, incaricato di individuare il soggetto destinatario dell'autorizzazione alla pesca del tonno rosso, con il sistema «tonnara fissa», nell'isola di Favignana.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2003 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2004, il massimale di 4920 tonnellate;

Visti i regolamenti CE n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 (G.U.C.E. legge 017 del 21 gennaio 2000) e n. 2318/2001 della Commissione del 29 novembre 2001 (G.U.C.E. legge 313/9 del 30 novembre 2001) concernente il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso, e in particolare l'art. 1 in materia di "tonnare fisse"»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, recante «misure di gestione della pesca del tonno rosso negli impianti denominati "tonnare fisse";

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2003 recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e quote individuali per la campagna di pesca 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2003;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2004 recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e quote individuali per la campagna di pesca 2004 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la legge della Regione siciliana n. 2 del 26 marzo 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana P.l n. 15 del 2 aprile 2004 recante «Estinzione dei diritti esclusivi e altri interventi in materia di pesca»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000, relativo ai criteri per la gestione delle quote di cattura del tonno rosso, che prevede l'assegnazione della quota spettante ai soggetti riconosciuti, ovvero alle associazioni di produttori o ai consorzi costituiti allo scopo, anche al fine di coinvolgere direttamente le associazioni di produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Considerato il carattere di continuità e di storicità dell'attività di pesca del tonno rosso con il sistema «tonnara fissa» nell'isola di Favignana, nonché la rilevanza sociale ed economica di questa attività ai fini dell'economia e del benessere della popolazione dell'isola stessa.

Considerata l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;

Ritenuto necessario conferire provvisoriamente ad un soggetto o a più soggetti l'autorizzazione a svolgere attività di pesca del tonno rosso con il sistema «tonnara fissa» nell'isola di Favignana anche ai fini de coinvolgimento dei produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;

Decreta:

Art. 1.

È istituito un Comitato referente senza oneri di spesa con il compito di individuare il destinatario o i destinatari dell'autorizzazione provvisoria alla pesca del tonno rosso con il sistema «tonnara fissa» nell'isola di Favignana (Trapani) per la campagna di pesca 2004, da comunicare entro il 30 aprile 2004 alla Direzione generale della pesca per gli adempimenti successivi.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto è così composta:

il sindaco del comune di Favignana o un suo delegato che ne coordina i lavori;

un rappresentante della Provincia regionale di Trapani,

un rappresentante della Regione siciliana;

La Commissione si pronuncerà raggiunta l'unanimità.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

04A04757

DECRETO 28 aprile 2004.

Riconoscimento dell'organizzazione di produttori denominata «Organizzazione produttori della pesca di grandi pelagici Il Palangaro & C.», Soc. coop. a r.l., in Marsala.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamnto (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Visto in particolare l'art. 1, paragrafo 3 del suddetto regolamento 2318/2001, in base al quale l'attività di un'organizzazione di produttori, i cui aderenti siano per almeno il 30% produttori svolgenti abitualmente la propria attività in una o più zone diverse da quella in cui si trova il porto di base dei pescherecci gestiti dagli aderenti, è considerata sufficiente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) 104/2000 se, per la specie o il gruppo di specie per cui è chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di produttori smercia almeno il 4% della produzione nazionale espressa in tonnellate;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 maggio 2003 n. 200303644, applicativa della normativa CE in materia di organizzazioni di produttori, in particolare la parte relativa alle modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Vista l'istanza del 23 aprile 2002, indirizzata alla regione Sicilia con la quale l'«Organizzazione produttori della pesca di grandi pelagici Il Palangaro & C.» Soc. coop. a r.l. con sede a Marsala ha chiesto il riconoscimento come organizzazione di produttori per la specie tonno rosso, ai sensi del regolamento 104/2000 e del regolamento 2318/2001 art. 1 paragrafo 3;

Visto il parere favorevole in data 17 marzo 2004 espresso dalla regione Sicilia ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori della suddetta società;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, e del regolamento (CE) n. 2318/2001 art. 1 par. 3, l'organizzazione di produttori denominata «organizzazione produttori della pesca di grandi pelagici Il Palangaro & C.» Soc. coop. a r.l., con sede a Marsala, per la specie tonno rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato delegato
per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

04A04758

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Primo programma delle opere strategiche (Legge n. 443/2001)-Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti-Tratto Terni (Loc. San Carlo)-Confine regionale. (Deliberazione n. 131/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo di Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 1 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle

opere strategiche, che include nell'allegato 1, nell'ambito dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica» tra i «Sistemi stradali ed autostradali», la «Terni-Rieti» per la quale indica un costo complessivo di 118,785 Meuro ed una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di pari entità, mentre nell'allegato 2, tra interventi che interessano il territorio della regione umbra, figura la «tratta Terni-Rieti (prolungamento Cesena-Terni-Orte E45)»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 24 novembre 2003, n. 626, integrata con successiva del 15 dicembre 2003, n. 695, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria sulla «Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti: tratto Terni (Loc. San Carlo) - confine regionale», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con raccomandazioni e prescrizioni;

Considerato che l'opera è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Umbria, sottoscritta il 24 ottobre 2002, nell'ambito dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento consiste nella realizzazione del collegamento tra lo svincolo di Terni Est e il confine regionale a Moggio, verso Rieti, avente uno sviluppo complessivo di circa 10 km e con il quale viene completato il raccordo autostradale Civitavecchia-Terni-Rieti;

che il suddetto raccordo viario, insieme all'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo, assicura il collegamento trasversale Tirreno-Adriatico in Italia centrale e rappresenta anche un asse di supporto alla mobilità civile e industriale nell'alto Lazio;

che il progetto preliminare dell'opera è stato redatto nel 2000 dal Compartimento ANAS dell'Umbria ed approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche della stessa regione l'11 novembre 2000;

che l'ANAS S.p.a. ha trasmesso il progetto definitivo, sottoposto a questo Comitato nell'odierna seduta, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 maggio 2003 ed alle altre Amministrazioni interessate tra il 5 e il 24 giugno 2003;

che l'ANAS S.p.a. ha altresì dato comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002;

che il progetto in argomento è stato trasmessa dall'ANAS S.p.a., tra il 19 giugno 2003 ed il 1º luglio 2003, anche ai vari Enti gestori delle interferenze le cui osservazioni sono state valutate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che l'intervento ha formato oggetto di uno studio di impatto ambientate aggiornato nel 2003 ed è sottoposto alla valutazione di impatto ambientale regionale;

che l'11 settembre 2003, ai sensi degli articoli 4 e 16 del suddetto decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indetto apposita Conferenza di servizi sul progetto definitivo in argomento;

che la regione Umbria - sentiti la provincia di Terni ed il comune interessato - con delibera di Giunta n. 1592 del 29 ottobre 2003 ha espresso il proprio assenso, con prescrizioni e raccomandazioni, sul suddetto progetto definitivo, ai fini dell'intesa sulla localizzazione e della valutazione di impatto ambientale;

che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso anche la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria il 9 luglio 2003;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, illustrando le motivazioni in caso di mancato recepimento delle osservazioni come sopra espresse;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, viene individuato nell'ANAS S.p.a. che procederà alla realizzazione mediante appalto integrato;

che i lavori dovrebbero essere realizzati tra il 2005 e il 2008;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento è pari a 234.740.561,80 euro, di cui 170.076.500,00 per lavori in appalto € 64.664.061,80 per somme a disposizione (ivi incluse le opere di mitigazione ambientale per 2,5 Meuro e le opere necessarie per la risoluzione delle interferenze per 6,68 Meuro);

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specifica le cause cui è riconducibile l'incremento di costo verificatosi nel passaggio dalla fase di progettazione preliminare a quella di progettazione definitiva;

che l'opera è inserita nel Piano straordinario 2003 dell'ANAS S.p.a., rimodulato al 6 novembre 2003, e non necessita di ulteriori finanziamenti;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, dell'art. 16 e dell'art. 17 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo della «Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti: tratto Terni (Loc. San Carlo) - confine regionale» ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su indicazione della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria e della regione Umbria, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da attuare in sede di progettazione esecutiva, prescrizioni da attuare nella fase di cantiere e prescrizioni da attuare nella fase di esercizio.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su indicazione della regione Umbria sono riportate nel medesimo allegato 1 e sono anch'esse suddivise tra raccomandazioni relative - rispettivamente - alla fase di progettazione esecutiva, alla fase di costruzione ed alla fase di esercizio. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione nel progetto esecutivo, in modo da consentire al menzionato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3 È altresì approvato il programma della risoluzione delle interferenze, predisposto dal citato Ministero in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi Enti gestori e riportato nell'allegato 2 alla presente delibera, della quale forma parte integrante: le prescrizioni proposte al riguardo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovranno essere recepite nel progetto esecutivo.

2. *Clausole finali.*

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo dell'intervento «Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti tratto Terni (Loc. San Carlo) - confine regionale» approvato con la presente delibera. Il soggetto aggiudicatore provvederà successivamente a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nei menzionati allegati, nonché sui rispetto delle altre indicazioni di cui all'allegato 1.

2.2 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 70

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

Le prescrizioni e raccomandazioni cui è condizionata l'approvazione del progetto sono riportate di seguito, suddivise a seconda dell'Amministrazione proponente

1 - Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria.

Tutti i lavori di scavo necessari per la realizzazione del tracciato stradale in oggetto, ivi compresi quelli necessari per l'impianto dei cantieri, dovranno essere seguiti da personale tecnico-scientifico specializzato con oneri finanziari a carico del committente.

2 - Regione Umbria.

Prescrizioni da recepire nel progetto esecutivo.

1. si dovrà verificare la opportunità di prevedere adeguate opere di riqualificazione urbana e di mitigazione ambientale per il centro abitato di Prisciano;

2. l'attraversamento del torrente Tescino con viadotto deve essere corredato da relazione idraulica che individui le aree inondabili con tempi di ritorno di 50 - 200 - 500 anni in considerazione soprattutto della posizione delle pile del viadotto e dello svincolo sottostante il viadotto medesimo. La relazione idraulica dovrà contenere il calcolo idrologico delle suddette portate condotto con modelli basati sull'«idrogramma unitario istantaneo» o meglio sull'«idrogramma unitario istantaneo geomorfologico» e le verifiche idrauliche in «regime di moto stazionario» basate su un numero adeguato di sezioni direttamente rilevate;

3. il tratto di canale nella valle del fiume Velino da tombare e deviare dovrà essere argomento di specifici elaborati progettuali contenenti una relazione idraulica con verifiche in regime di moto stazionario planimetrie, profili e sezioni;

4. nel tratto terminale (progr. Km. 10+389) lo scatolare di attraversamento dell'emissario del lago di Ventina (ricadente nel territorio laziale) dovrà essere verificato in regime di moto stazionario per evento di piena duecentennale;

5. i risultati di monitoraggio *ante operam* comprensivi dei risultati delle ulteriori indagini idrogeologiche previste per la fase di progettazione esecutiva (con particolare riferimento a quelle sui tratti interessate dallo scavo delle gallerie) dovranno essere raccolti in una relazione di sintesi che permetta di definire con chiarezza la situazione «0» per l'ambiente idrico; tale relazione che dovrà anche ricomprendere i dati già disponibili presso l'Arpa Umbria dovrà essere utilizzata come base per la predisposizione di un programma di monitoraggio in corso d'opera e *post operam* da concordare con l'Arpa;

6. si dovrà valutare a seguito anche delle ulteriori indagini previste in fase di progettazione esecutiva la possibilità di predisporre per le sezioni stradali realizzate nelle porzioni di territorio a medio - alta vulnerabilità idrogeologica, come individuate nel SIA, sistemi

drenanti e/o fossi di guardia dotati di pozzetti di raccolta, per la captazione di eventuali sversamenti accidentali e dotati di sistemi di intercettazione e trattamento delle acque di prima pioggia;

7. per i tratti in galleria dovranno essere predisposte opportune misure di impermeabilizzazione e opportunamente dimensionate le opere di captazione di eventuali sversamenti accidentali e delle acque di lavaggio del manto stradale individuati, nel SIA.

Suolo e sottosuolo.

8. Ai sensi del regolamento regionale n. 7/02, art. 84 comma 3, lettera *b)* dovranno essere indicate le localizzazioni e lo stoccaggio, provvisorio e definitivo, di tutti i terreni di risulta degli scavi che non trovino una immediata utilizzazione nelle opere di progetto;

9. il tracciato stradale dovrà essere messo in sicurezza da tutti i rischi di natura geomorfologica e idraulica; pertanto nel progetto esecutivo dovranno essere previste tutte le necessarie opere di sistemazione dei versanti, complete di verifiche di stabilità, e valutata la possibilità di interferenza delle attività di alcune conoidi che lambiscono il tracciato con le opere di progetto; particolare cura dovrà essere rivolta alle verifiche di stabilità degli imbocchi in galleria, degli scavi e dei riporti;

10. le verifiche di stabilità dovranno essere effettuate, almeno una per ciascun sito significativo, considerando l'eventuale presenza di falde e anche in fase sismica, avendo cura che i parametri sismici da introdurre nei calcoli tengano conto dell'azione sismica propria dell'area considerata; i parametri geotecnici da utilizzare saranno quelli ricavati dalle indagini e non desunti da dati bibliografici.

Raccomandazioni in fase di progettazione esecutiva:

Acque.

11. Si dovranno porre in atto tutte le cautele conseguenti al fatto che il sottopasso dello svincolo di Piediluco è previsto in progetto a quota 368,10 m s.l.m., più bassa di oltre 3 metri rispetto al livello idrico caratteristico della piena cinquantennale (P.A.I. dell'A.B.T.) anche se relativo ad inondazione indiretta, in quanto ciò comporta un elevato rischio inondativo dello svincolo stesso anche in occasione di eventi meteorici intensi;

12. l'attraversamento del fiume Velino in subalveo in galleria artificiale e l'attraversamento della valle alluvionale dello stesso in trincea protetta da paratie con relativo sbocco a quota molto prossima a quella del livello idrico (inondazione indiretta), previsto per l'evento di piena cinquantennale dal piano di assetto idrogeologico dell'A.B.T. (in corso di approvazione) pari a 371,33 m s.l.m., appare molto critico poiché comporta elevato rischio di inondabilità della galleria artificiale citata e della contigua galleria naturale «Valnerina». Dovrà essere posta estrema cautela nella elaborazione degli interventi di impermeabilizzazione volti alla risoluzione del problema, specialmente in confronto alla vita attesa dell'infrastruttura in progetto, in considerazione della costante presenza d'acqua a contatto dei citati manufatti ed in considerazione anche dell'elevata sismicità del sito con relativa amplificazione operata dal materasso alluvionale;

13. lo svincolo sulla ex strada statale n. 219 «Valnerina» in località Papigno occupa con le pile dei viadotti area di pertinenza fluviale soggetta ad inondazione con tempo di ritorno di 50 anni in un tratto di fiume in curva. La collocazione delle pile in sponda esterna alla curva comporta un elevato rischio di scavo in fondazione delle pile stesse insieme al rischio di instabilizzazione della sponda stessa. Tale situazione impone particolare attenzione alla forma, orientamento e posizione delle pile, alla loro protezione in fondazione, al loro calcolo strutturale in considerazione del probabile scavo sotto la fondazione, come pure richiede la protezione della sponda esterna (destra) a mezzo scogliera naturalizzata o altro sistema adeguato ovvero di entrambe le sponde;

14. in fase di progettazione esecutiva dovranno essere approfonditi gli aspetti legati agli attingimenti idrici complessivi previsti durante le attività di cantiere, con indicazione di massima delle fonti di approvvigionamento individuate e dei relativi quantitativi emunti; tale informazione dovrà anche essere utilizzata al fine di una ottimale predisposizione del programma di monitoraggio in corso d'opera previsto;

15. la progettazione esecutiva dovrà essere indirizzata in particolare verso la salvaguardia delle risorse idriche sotterranee aventi piezometrica poco profonda, poiché estremamente sensibili a input verticali di inquinanti con speciale attenzione alle aree dove è minima la presenza della frazione limo argillosa e nelle aree in cui il drenaggio verso i corsi d'acqua può mettere in pericolo tali ecosistemi. Altrettanta cura dovrà essere rivolta alla fase di scavo delle gallerie. Si dovranno in tal senso porre in essere tutte le misure gestionali e impiantistiche più idonee per evitare sversamenti di liquidi inquinanti o comunque mitigare le conseguenze di eventuali incidenti ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee. In particolare le acque sotterranee che la galleria Tescino potrebbe intercettare dovranno essere conduttate fuori dalla galleria stessa verso idoneo sistema fognante o di depurazione, essendo possibile un loro inquinamento sia chimico che termico, tenendo conto dei risultati del progetto di consolidamento della Cascata delle Marmore.

Suolo e sottosuolo.

16. Dovrà essere valutata in maniera affidabile la quantità di materiale di scavo che verrà prodotta e le modalità della sua movimentazione con i relativi flussi veicolari; dovranno essere progettati nel dettaglio gli interventi di riambientamento dei siti di cava che saranno effettivamente realizzati in corso d'opera con il materiale proveniente dallo scavo delle gallerie;

17. si dovranno svolgere attività per indagini conoscitive al fine di individuare il perimetro di base della discarica per rifiuti speciali delle Acciaierie di Terni, esistente in prossimità del tracciato, nel tratto di sbocco della galleria Tescino. Qualora in sede di esecuzione dei lavori si dovesse interferire direttamente con la discarica dovranno essere messi in atto tutti quegli accorgimenti atti ad evitare che l'eventuale movimentazione di rifiuti solidi e/o liquidi possa causare la contaminazione di suoli, acque superficiali e acque sotterranee. L'eventuale smaltimento ditali rifiuti andrà effettuato, dopo opportune analisi di laboratorio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed attivando l'ARPA;

18. si ritiene opportuno, infine, che venga consegnata al Servizio geologico della regione Umbria una copia di successive ulteriori indagini di tipo geologico e idrogeologico.

Atmosfera.

19. Si raccomanda, una volta precisati i percorsi di cantiere e stimato il traffico giornaliero di mezzi pesanti previsto su ciascuno di essi, la predisposizione di un programma di monitoraggio in corso d'opera del livello delle polveri aerodisperse, da concordare con l'Arpa.

Prescrizioni nella fase di costruzione:

Acque.

20.Sono da individuare per le aree di cantiere poste in prossimità del Tescino, del fiume Nera e del fiume Velino, opportuni accorgimenti volti ad evitare significativi rilasci in alveo di solidi sedimentabili o fuoriuscite di acqua mista a cemento durante le fasi di getto, realizzando sistemi di regimazione e raccolta delle acque eventualmente dotati di bacini di decantazione a monte del punto di immissione;

21. per le attività di escavazione del tratto della galleria Tescino posta in adiacenza alla discarica della società Thyssenkrupp Acciai Speciali S.p.a. e a quella di Vocabolo Valle, dovranno essere poste in essere specifiche misure di controllo volte ad evidenziare la eventuale intercettazione di percolato, evitando in ogni modo la creazione di vie preferenziali di migrazione di questo, anche attraverso la realizzazione di specifici interventi di impermeabilizzazione. È auspicabile quindi, almeno per tale tratto, la realizzazione di un sistema di collettamento e contenimento delle acque intercettate, da cui potranno essere indirizzate al sistema di scarico o smaltimento opportuni. In ogni caso tutto il regime degli scarichi di cantiere, comprensivi anche degli scarichi dei servizi per il personale (servizi igienici, cucine, etc.) dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente;

22. dovrà essere concordato con l'A.R.P.A Umbria un idoneo piano di monitoraggio che dovrà essere effettuato da prima dell'inizio e protrarsi fino al termine dei lavori che interessano i tratti dei fiumi Nera e Velino.

Raccomandazioni nella fase di costruzione:

Acque.

23. Eventuali rifornimenti di carburanti e lubrificanti dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei lavori nonché operazioni di lavaggio e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari, dovranno essere effettuati in un'area, appositamente individuata per ogni cantiere, opportunamente impermeabilizzata e dotata di pozzetti di raccolta.

I liquidi accidentalmente sversati e confluiti nei pozzetti dovranno, quanto prima, essere allontanati ed opportunamente smaltiti per evitare che piogge intense ricadenti sulla superficie delle piazzole possano veicolare tale materiale al di fuori delle stesse;

24. sono da evitare i depositi di carburante, lubrificanti sia nuovi che usati o altre sostanze potenzialmente inquinanti (es. sostanze per non consentire la formazione di ghiaccio) che non vengano stoccati in luoghi appositamente predisposti ed attrezzati con platee impermeabilizzate sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie ecc;

25. occorre adottare, nei Piani di Sicurezza, tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali ad esempio cartellonistica, procedure operative di gestione del cantiere, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi ed attrezzature, procedure di emergenza;

26. i lavori dovranno essere eseguiti seguendo le indicazioni contenute negli elaborati progettuali ed adottare tutte le misure atte ad evitare l'interferenza dell'opera in progetto con la falda acquifera nei tratti in galleria; a tale scopo il progetto esecutivo dovrà prevedere l'isolamento completo dei tratti in galleria delle acque di falda onde evitarne il drenaggio se ciò è possibile, o in alternativa progettare un sistema per raccogliere tutte le acque drenate e recapitarle idoneamente per usi civili;

27. dovranno essere prese precauzioni per evitare la diffusione in falda di sostanze inquinanti legate al processo di avanzamento e rivestimento delle gallerie e per evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti nelle fasi di posa in opera delle fondazioni profonde; stesso discorso per la diffusione sul suolo di inquinanti presenti nel percolato proveniente dal cantieri;

28. le vasche di raccolta delle acque di dilavamento, previste presso le due aree di cantiere temporanee dovranno consentire la separazione sia del materiale solido sedimentabile che di eventuali oli;

Suolo e sottosuolo.

29. Ai fini della progettazione e gestione dei cantieri posti all'interno del sito di Terni Papigno individuato dal programma nazionale di bonifica, con particolare riferimento al cantiere posti in prossimità degli ex stabilimenti di Papigno (cantiere n. 3) si raccomanda l'acquisizione dei dati relativi all'attività di caratterizzazione del suolo superficiale disponibili presso il dipartimento provinciale dell'ARPA Umbria; in ogni caso si richiede particolare cura nelle fasi di escavazione segnalando tempestivamente all'ARPA l'eventuale rinvenimento di rifiuti, scorie o più in generale di materiale di riporto di incerta origine nonché di eventuali reti tecnologiche dimesse degli stabilimenti stessi (condotte, sistemi di scarico, serbatoi interrati, etc.);

30. i rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e rimozione dei cantieri dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti, con particolare attenzione agli olii usati e alle sostanze pericolose, individuando i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli opportuni codici CER;

31. le terre e le rocce di scavo destinate al riutilizzo per le attività di cantiere sia al riambientamento di siti oggetto delle attività estrattive pregresse o in essere dovranno essere caratterizzate secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 17, 18, 19 della legge 21 dicembre 2001.

Atmosfera.

32. Dovranno essere poste in essere misure opportune per la riduzione delle emissioni in atmosfera durante la fase di costruzione ricorrendo anche a schermature dei cantieri poste nelle aree più sensibili e degli eventuali impianti di betonaggio funzionali alla costruzione stessa attraverso interventi di ingegneria naturalistica; per gli eventuali impianti di betonaggi ed altri impianti fissi, si dovranno prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione nonché l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per le emissioni degli inquinanti in atmosfera al sensi della vigente normativa;

33. ogni movimentazione e trasporto del materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovrà essere predisposto opportuno programma di umidificazione della viabilità di cantiere e dei depositi preliminari di terre, inerti o materie prime per l'attività di costruzione svolta in periodi particolarmente siccitosi e previsto l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di sistemi di copertura per percorsi di movimentazione. del materiale che prevedono l'attraversamento di zone residenziali;

34. dovranno essere poste in essere misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della produzione di vibrazioni durante la fase di costruzione, ricorrendo a macchinari e attrezzature di tecnologia moderna, conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee e dalla normativa nazionale nonché a schermature dei cantieri posti in prossimità di aree sensibili e degli eventuali impianti di betonaggio funzionali alla costruzione stessa, anche attraverso interventi di ingegneria naturalistica.

Paesaggio.

35. Siano «usate tecniche dell'ingegneria naturalistica come previsto dalla norme di attuazione del P.T.C.P. e dal manuale tecnico di cui alla D.G.P. n. 15 del 4 febbraio 2003 ai fini del contenimento e del rinverdimento di tutte le scarpate», e che per le nuove piantumazioni si faccia riferimento alle specie vegetali indicate nelle U. di P. ricadenti sull'area;

36. è valutata positivamente la possibilità che il materiale in esubero, proveniente dai trafori delle gallerie, sia «utilizzato per riambientare le cave dismesse presenti nel territorio limitrofo», come indicato nello studio ambientale. In tal caso gli interventi dì riambientazione potranno essere eseguiti previo espletamento di tutte le necessarie procedure previste da norme nazionali e regionali.

Vegetazione, flora e fauna.

37. Nella fase di realizzazione e nella gestione dei cantieri previsti in prossimità dei corsi d'acqua, non venga «danneggiata la vegetazione ripariale presente»; al termine dei lavori i relativi siti siano «riambientati, ripristinando l'ambiente naturale preesistente»;

38. è opportuno che nei tratti di strada in rilevato siano «previsti idonei sottopassi necessari a consentire l'attraversamento della fauna». Il tipo di attraversamento più adatto va desunto dalla composizione della zoocenosi presente. È necessario, nella previsione degli idonei sottopassi, tenere in considerazione i seguenti fattori:

il principale fattore è relativo alla scelta di una specie target o di un taxa per il dimensionamento delle strutture. L'individuazione della specie target deve scaturire dalla analisi dei dati zoologici riportati nel quadro di riferimento ambientale;

per ciò che concerne la dimensione dell'attraversamento, considerando la componente faunistica dell'area, le dimensioni ritenute idonee sono pari a 2m x 2m prevedendo una sezione a base orizzontale su terreno naturale che offre una pavimentazione più ampia rispetto a quella circolare;

per ciò che riguarda la vegetazione agli ingressi e gli altri elementi di invito e raccordo con gli habitat circostanti si precisa che la complessità della vegetazione limitrofa è un fattore determinante il successo dei sottopassi anche con funzione schermante rispetto agli eventuali usi antropici. È opportuno pertanto che sul percorso di avvicinamento al sottopasso venga eseguita una piantagione con vegetazione arbustiva avente funzione di riparo e schermatura, alta almeno 1,5 metri;

è opportuno evitare la presenza di ristagni di umidità pertanto il punto mediano del sottopasso deve risultare più elevato rispetto alle estremità con inclinazione delle rampe del tunnel non superiore a 30º. È opportuno prevedere un piano di gestione delle strutture a lungo termine comprendente la manutenzione annuale per la ripulitura, sistemazione interna, ed eventuale sfoltimento della vegetazione agli ingressi dei sottopassi e degli ecodotti;

per i tratti in trincea sarebbe opportuno prevedere ecodotti e ponti verdi per la parte del tracciato che interessa la ZPS, con funzione di collegamento naturale tra gli ambienti di entrambi i lati uniti dai sovrappassi. Tali strutture devono essere previste almeno ogni 1,6 Km, avere forma di imbuto con accessi più ampi possibile da 20-30 metri a 50-60 metri e larghezza da 8-12 metri a 15-30 metri nel punto mediano. Compatibilmente con l'altezza della trincea, il profilo dell'ecodotto deve avere la stessa quota del piano di campagna prevedendo il suolo coperto di terra per uno spessore di almeno 3 0-40 cm. In modo da permettere inerbimento e piantagione di arbusti anche con effetto schermante. In particolare negli ambienti mosaicizzati gli ecodotti devono essere allestiti con habitat diversificati;

la strada principale attraversata dall'ecodotto deve essere dotata di un'idonea recinzione prevedendo vegetazione di raccordo con gli habitat circostanti in modo da completare la funzione di corri-

doio ecologico. Le recinzioni devono essere collocate nelle zone di maggiore rischio (punti di contatto fra reti infrastrutturali e reti ecologiche) in particolare nei pressi di boschi, devono essere specifiche per la fauna e realizzate con materiale e segue atto n. «nde» del «dse» - pag. n. 11, tecniche atte ad impedire che vengano scavalcate o attraversate, inoltre la loro estensione deve evitare l'aggiramento, inducendo gli animali ad utilizzare gli appositi attraversamenti. Si consiglia l'uso di specifiche reti a tre strati differenziati per impedire il passaggio alle diverse categorie animali. Le recinzioni devono avere un'altezza minima di 1,5 metri, prevedere strutture di attraversamento ogni 1,6 km E in presenza di cinghiali, come nell'area in questione, è importante che tale recinzione venga interrata per 20 cm, piegata ed estesa in orizzontale per altri 30 cm. Alla recinzione dovrà essere associata una siepe dal lato di provenienza degli animali in quanto aumenta l'efficacia di sbarramento.

Per ciò che concerne la gestione della vegetazione dei bordi stradali è auspicabile che venga effettuata a zone per fasce parallele alla strada:

zona 1, striscia di 1-2 metri adiacente alla strada, mantenuta a erba molto bassa tramite sfalci frequenti per 2-3 volte l'anno;

zona 2, mantenuta a erba con sfalcio annuale eseguito in tarda estate;

zona 3, erba alta tagliata ogni 2 -3 anni;

zona 4, dominata da arbusti;

zona 5, con prevalenza di alberelli e arbusti;

zona 6, con presenza di alberi di alto fusto;

tale struttura deve essere rispettata anche nelle aree interne agli svincoli valorizzando gli stessi con piantagione di alberi e arbusti autoctoni;

si consiglia, per gli impianti di vegetazione ecologico-orientati, l'uso di specie autoctone adatte alle situazioni climatico ambientali che meglio si inseriscono nel paesaggio e sono più accettate dalla fauna presente.

Saranno da preferire le varietà originali e spontanee rispetto a quelle selezionate. Inoltre è opportuno privilegiare l'uso di specie arboree e arbustive che producono frutti eduli, bacche, piante sempreverdi per rifugio invernale e arbusti densi e spinosi che forniscono rifugio al passeriformi;

39. il sito è compreso in una delle aree provinciali di maggiore interesse faunistico con particolare riferimento al tratto finale in rilevato fino al confine regionale. Vanno perciò adottati i più opportuni accorgimenti di mitigazione indicati, con le relative modalità dì realizzazione, dalla letteratura di settore. Per quanto attiene eventuali interventi sul fiume Nera e fiume Velino occorrerà attenersi alle previsioni di cui all'art. 21 della legge regionale 44/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Prescrizioni nella fase di esercizio:

Atmosfera.

40. Dovrà essere realizzato un monitoraggio del livello di rumore *post operam* al fine di verificare il rispetto dei limiti e le previsioni dello studio in particolare apposite rilevazioni fonometriche dovranno verificare l'efficacia delle opere di mitigazione: se necessario dovranno essere realizzati ulteriori interventi di mitigazione (quali ad esempio prolungamenti e innalzamenti delle barriere, apposizione di nuove barriere lungo tratti in cui queste non fossero state inizialmente previste). Tale programma di monitoraggio dovrà essere validato dall'Arpa. Si raccomanda altresì, la predisposizione di un programma di monitoraggio dei livelli di rumore ambientale per le attività di cantiere da concordare con Arpa.

Raccomandazioni nella fase di esercizio:

Acque.

41. Nella realizzazione delle vasche di raccolta delle acque provenienti dalla piattaforma stradale, dovrà essere sviluppata la soluzione costruttiva per il sedimentatore, che consentirà il suo svuotamento costante. Dovrà comunque essere concordato con l'ARPA Umbria la destinazione finale dei liquidi raccolti nelle vasche;

42. l'esecuzione dei lavori di posa in opera delle fondazioni profonde può determinare interferenza con le acque profonde con possibilità di inquinamento della falda. Si ritiene pertanto di fondamentale importanza predisporre un approfondito piano di monitoraggio delle acque profonde che dovrà essere attivato, come indicato nel S.I.A. un anno prima dell'inizio dei lavori nelle aree interessate. La scelta dei punti di campionamento e/o controllo delle frequenze e dei parametri da monitorare andranno concordati con l'ARPA Umbria e, per quanto di competenza, con la USL n. 4. Si suggerisce inoltre che, almeno per tutta la fase dei lavori, i controlli analitici abbiano cadenza mensile per il parametro «Ossidabilità» o «TOC»;

43. dovrà essere garantito il prosieguo del programma di monitoraggio quali-quantitativo della falda previsto dagli elaborati di progetto nelle varie fasi (*ante operam*, in corso d'opera, *post operam*).

Paesaggio.

44. In base all'art. 7 comma 2 della legge regionale 28/01, dovrà essere indicata e prevista la realizzazione di opera di compensazione ambientale (piantagioni, rimboschimenti, ecc.) per una superficie almeno corrispondente a quella boschiva investita e rimossa dall'opera.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Il programma è stato predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) sulla base delle osservazioni espresse dai soggetti interferiti: le relative prescrizioni dovranno essere recepite nella fase di progettazione esecutiva.

	OSSERVAZIONI SOGGETTI INTERFERITI	DEDUZIONI E PRESCRIZIONI MIT	FASE PROGETTUALE ATTUATIVA
1	ASM Nota prot. 12237 del 2 ottobre 2003 e osservazione in conferenza dei servizi		
	a) È necessario prevedere lo spostamento e/o l'interramento delle linee elettriche aeree interferenti con il tracciato e con le aree di cantiere, in particolare un elettrodotto MT interferente con lo svincolo Valnerina	*a)* Ottemperare	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
	b) Richiesta di indicazioni sulle modalità di svolgimento dei lavori per definire le modalità di disattivazione delle varie linee.	*b)* Ottemperare Si dovranno definire le fasi di cantierizzazione tenendo conto delle modalità di disattivazione delle varie linee eletttiche interferenti	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva

	Osservazioni soggetti interferiti	Deduzioni e prescrizioni MIT	Fase progettuale attuativa
	c) Si deve assicurare l'accesso alla cabina «Valnerina» dalla rampa dello svincolo. Dovrà pertanto essere ristudiata la viabilità per rendere agevole tale accesso	*c)* Ottemperare Per quanto riguarda l'accesso alla cabina del personale di esercizio, è individuabile una strada di servizio con cancello, che passando sopra le spalle dei viadotti Rieti-Norcia e Rieti-Terni e portandosi in dx a quest'ultima verso monte permette un facile accesso alla cabina.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
	d) L'allestimento dei cantieri non dovrà interferire con la continuità di erogazione dell'energia elettrica	*d)* Ottemperare La cantierizzazione dovrà tenere conto della necessità di assicurare la continuità di erogazione dell'energia elettrica.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
2	RFI Nota prot. DMA/DCI_AN.TE.AO/VB/C-108/04952 del 10 settembre 2003		
	a) Non si ritiene pienamente perseguibile l'ipotesi progettuale adottata per il sottoattraversamento della linea ferroviaria in ordine anche e specialmente alle soluzioni previste per il sostegno provvisorio del binario durante le fasi di costruzione.	*b)* Si dovrà prevedere, durante le fasi di realizzazione del sottoattraversamento, una deviazione transitoria della linea ferroviaria; si realizzerà uno scambio ad ago nei pressi della spalla del vicino ponte ferroviario; creando un nuovo asse ferroviario transitorio spostato verso il Velino e transitabile con velocità 30 km/h. Ciò permetterà la deviazione temporanea con rallentamento finché si eseguono i lavori stradali di attraversamento sotto il tracciato ferroviario originario. Al termine di tali lavori si potrà ricostituire il rilevato della linea F.S. iniziale passando sopra la galleria artificiale stradale e procedere con i lavori nel tratto di linea provvisoria dismessa. Su tale soluzione RFI - Direz. comp.le infrastruttura - con nota DMA/DCI_AN.TE.ao/VB/C10B/ATT 06187 dell'11 novembre 2003, ha espresso un parere di massima favorevole, le cui soluzioni tecniche saranno valutate nella fase di progetto estivo.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
3	Ispettorato logistico dell'Esercito - Reparto coordinamento e supporti generali - Ufficio movimenti e trasporti. Nota prot. 32562/12.3/150S dell'11 settembre 2003		
	a) si tenga conto, se del caso, delle prescrizioni riportate nella circolare n. 146/349/4422 datata 9 agosto 2002 dello Stato Maggiore Difesa in tema di segnalazione di ostacoli per il volo a bassa quota.	*a)* Ottemperare.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
4	SII - Servizio idrico integrato. Nota prot. 1864 dell'11 settembre 2003.		
	a) Nell'area dello svincolo Terni Est si segnala l'interferenza con due condotte idriche (Tavola SR-21).	*a)* Ottemperare Si prevederà lo spostamento delle condotte idriche.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
	b) Nell'area dello svincolo Terni Valnerina (Valle) si segnala l'interferenza con due condotte idriche (Tavola SR-22).	*b)* Ottemperare Si prevederà lo spostamento delle condotte idriche.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
5	Telecom Italia S.p.a. - Aor/Umb.Csr/TR fax del 10 settembre 2003.		
	a) Cavo 24 f.o. e cavo telefonico sotterranei Terni-Spoleto, lungo la ss. 3 possibile interferenza con la costruzione dello scatolare.	*a)* Ottemperare Si dovrà prevedere lo spostamento del cavo f.o. all'atto della costruzione dello scatolare.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
	b) Cavo 10 f.o. Wind-Endesa, lungo la ss. 209 possibile interferenza con eventuali muri o sbancamenti delle nuove rampe stradali.	*b)* Ottemperare Si dovrà prevedere lo spostamento del cavo f.o. nel caso in cui interferisse con muri o sbancamenti delle nuove rampe stradali.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
	c) Cavo 50 f.o. e cavo telefonico sotterranei lungo la ss. 9 possibile interferenza con opere di sbancamento e rampe.	*c)* Ottemperare Si dovrà verificare la possibilità di spostare i cavi.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva

	OSSERVAZIONI SOGGETTI INTERFERITI	DEDUZIONI E PRESCRIZIONI MIT	FASE PROGETTUALE ATTUATIVA
	d) Cavo 50 f.o. Terni S. Valentino-Rieti, lungo la strada provinciale, interessato dalla demolizione della sede attuale della strada provinciale presso la stazione di Piediluco.	*d)* Ottemperare. Sarà necessario spostare il cavo f.o. lungo il nuovo tratto di strada realizzato dall'Anas per garantire la continuità della strada provinciale.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
	e) Cavo 50 f.o. Terni S. Valentino-Rieti, lungo la strada provinciale.	*e)* Ottemperare Si dovrà prevedere lo spostamento del cavo f.o. nel caso in cui interferisse con muri o sbancamenti delle nuove rampe stradali.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
	f) Cavi telefonici aerei zona viadotto Tescino e galleria artificiale Tescino.	*f)* Ottemperare Si dovrà prevedere lo spostamento o l'interramento dei cavi telefonici.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
6	Autorità di Bacino del fiume Tevere. Nota prot. 3078/SG27.13 del 14 ottobre 2003.		
	a) Superamento in viadotto del torrente Tescino: andrà comunque redatto un apposito studio idraulico che verifichi il dimensionamento degli attuali argini del Tescino con portate riferite alla piena calcolata con Tr=200 anni, ne individui le eventuali aree a rischio di esondazione e verifichi la compatibilità della concomitanza delle due opere con il non aumento del rischio idraulico.	*a)* Ottemperare.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
	b) Svincolo di valle della ss. 219 Valnerina: tale tratto, previsto in viadotto, insiste in un'area a rischio di esondazione del fiume Nera. Le pile del viadotto andranno progettate tenendo conto della possibilità di erosione spondale del tratto in curva del fiume Nera, eventualmente prevedendo adeguate opere di protezione spondale che non restringano la attuale sezione di deflusso. Qualora, in condizioni di piena si dovesse rilevare un interessamento delle pile, dovrà essere approfondito lo studio del regime idraulico di piena in quel tratto considerando come riferimento la piena calcolata con tempo di ritorno Tr duecentennale.	*b)* Ottemperare.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
	c) Imbocco galleria artificiale dopo l'attraversamento del Velino: si prescrive che il ciglio delle paratie di protezione sia almeno pari alla quota del livello di massima piena prevedibile con Tr=200 anni più un adeguato franco idraulico di sicurezza che verrà stabilito dalla autorità idraulica competente.	*c)* Ottemperare Si prescrive di mantenere la sezione policentrica della galleria in sostituzione dei muri ad U prolungando la canna della galleria fuori terra per un tratto di circa 310 m. Il tratto di galleria fuori terra potrà essere ritombato minimizzando l'impatto visivo dell'opera. Tale prolungamento implica la necessità di aggiungere una ulteriore piazzola di sosta in galleria.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
	d) Tratto in rilevato lungo la valle del Velino: la quota del rilevato stradale dovrà essere superiore a quella del massimo livello di piena prevedibile calcolata con Tr=200 anni più un adeguato franco idraulico di sicurezza che verrà stabilito dalla autorità idraulica competente.	*d)* Sarà necessario un adeguamento solo in un breve tratto, in quanto le quote stradali risultano ovunque superiori alle quote idriche di progetto fornite dalla Autorità di Bacino (Tr 200 anni) maggiorate del franco idraulico di norma pari ad 1 m.	
	e) Dovranno essere determinati gli effetti che tale opera comporta per le attuali aree perimetrate come a rischio idraulico e comunque l'infrastruttura dovrà essere il più possibile idraulicamente trasparente.	*e)* Ottemperare.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
	f) Sottovia dello svincolo di Piediluco: si prescrive che, essendo in area a rischio di esondazione, venga dotato di un adeguato impianto di allarme da realizzare in collaborazione con l'Ufficio di protezione civile della provincia di Terni che, in caso di pericolo di esondazione, consenta di interdire immediatamente al traffico pedonale e veicolare il sottovia stesso.	*f)* Ottemperare.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva

	Osservazioni soggetti interferiti	Deduzioni e prescrizioni MIT	Fase progettuale attuativa
7	Endesa Italia Osservazione in conferenza dei servizi.		
	a) Si richiede di verificare l'effetto delle pressioni scaricate dalla pila 4 del ponte ad arco sul Nera sulla galleria Pennarossa limitrofa alla pila stessa.	*a)* Ottemperare Si dovrà verificare l'effetto delle pressioni scaricate dalla pila 4, del ponte ad arco sul Nera sulla limitrofa galleria Pennarossa; distanziando eventualmente di circa 2 metri la pila rispetto alla galleria.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
8	AST-Thyssenkrupp Osservazioni in conferenza dei servizi.		
	a) Nella tavola P102 non viene riportato il tracciato della condotta forzata e della fognatura di rilancio del percolato alla rete fognaria dello stabilimento.	*a)* Il tracciato della condotta forzata e della fognatura di rilancio del percolato alla rete fognaria dello stabilimento è posizionato al di sopra del tratto in artificiale della galleria Tescino con conveniente copertura. Tale interferenza dovrà essere risolta con eventuale opportuna deviazione compatibile con le fasi costruttive della galleria artificiale.	
	b) Nella tavola SR03 viene indicato in posizione errata il tracciato della deviazione provvisoria dell'unica strada di accesso alla discarica aziendale a sevizio dello stabilimento.	*b)* L'accesso alla discarica, dovrà essere sempre assicurato, in particolare realizzando il tratto di strada in variante provvisoria di larghezza pari all'esistente, sulla quale deviare il traffico prima di procedere con le fasi di realizzazione della galleria artificiale.	
	c) Nella tavola ST10 viene individuata la demolizione del ponticello sul fosso Cacciamano che consente il collegamento dalla strada alla vasca di rilancio del percolato: si richiede il mantenimento di tale attraversamento.	*c)* L'attraversamento del ponticello sul fosso Cacciamano sarà garantito dall'opera idrulica che sottopassa la galleria artificiale Tescino e che continua in scatolare interrato oltre lo stesso fosso.	
	d) Non è stato riportata la fognatura del comune di Terni che convoglia il percolato dall'ex discarica comunale al collettore fognario lungo la strada statale 209 Valnerina.	*d)* Si dovrà prevedere l'eventuale spostamento della fognatura rilevata al di sopra del tratto in artificiale della galleria Tescino.	
9	Provincia di Terni Osservazioni in conferenza dei servizi.		
	a) Richiesta di porre particolare attenzione all'habitat della zona del porto di Piediluco, dalla galleria artificiale al confine regionale mediante messa a dimora di essenze.	*a)* Ottemperare.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
	b) Richiesta di allargamento della strada provinciale n. 62 della stazione di Piediluco per un tratto di circa 1,5 km.	*b)* Richiesta non accoglibile in quanto trattandosi di s.p. la competenza è della provincia	
	c) Richiesta di porre particolare attenzione all'habitat della zona dello svincolo San Carlo verso il passaggio sopra il Tescino.	*c)* Ottemperare.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
10	Terna AOT di Roma Osservazioni in conferenza dei servizi.		
	a) Vi sono 12 elettrodotti interferiti dall'infrastruttura per cui si dovrà tener conto oltre alle difficoltà tecniche per gli spostamenti, anche le difficoltà connesse con le esigenze di servizio.	*a)* Ottemperare.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva
11	Snam Rete Gas Osservazioni in conferenza dei servizi.		
	a) L'opera interferisce con due metanodotti in corrispondenza dello svincolo di Terni Est e nei pressi della galleria (Tescino) per risolvere tali interferenze è inevitabile variare il tracciato delle condotte. In particolare per lo svincolo di Terni Est, la variante dovrà essere realizzata sulla viabilità di nuova realizzazione.	*a)* Ottemperare.	Prescrizione in fase di progettazione esecutiva

04A04625

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 27 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia nel giorno 26 marzo 2004 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia nel giorno 26 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 aprile 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A04722

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia - ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, dalle ore 14,30 alle ore 16,30 del 29 marzo 2004, il mancato funzionamento al pubblico dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia dell'ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 14,30 alle ore 16,30 nella giornata del 29 marzo 2004 per la partecipazione del personale ad un corso di aggiornamento, come da comunicazioni dell'A.C.I. - ufficio del pubblico registro automobilistico di Perugia con nota prot. n. 631 dell'8 aprile 2004 e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 9 aprile 2004, prot. n. 1617, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia, ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 23 aprile 2004

Il direttore regionale: TIEZZI

04A04752

PROVVEDIMENTO 28 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Savona nel giorno 29 marzo 2004 dalle ore 12,30 alle ore 13.

Motivazioni.

L'ufficio locale di Savona con nota n. 15201 del 29 marzo 2004 ha comunicato la chiusura al pubblico il 29 marzo 2004 dalle ore 12,30 alle ore 13 a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad un'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 2344 del 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 28 aprile 2004.

Il direttore regionale: VIOLA

04A04759

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 aprile 2004.

Proroga dei termini della consultazione pubblica concernente norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre. (Deliberazione n. 115/04/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione di Consiglio del 28 aprile 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale» ed in particolare l'art. 29 dell'allegato *A* che prevede l'adozione da parte dell'Autorità di provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza entro il 31 marzo 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284, suppl. ord. n. 259, del 6 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 39/04/CONS, recante «Consultazione pubblica concernente norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2004;

Vista l'istanza della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del 19 aprile 2004 con la quale è stata richiesta, in ragione della particolare complessità e rilevanza della materia, di poter valutare la possibilità di un rinvio dei termini della suddetta consultazione;

Considerata altresì la concomitante scadenza dell'accertamento di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante «Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249», convertito, con modificazioni, con legge 24 febbraio 2004, n. 43;

Ritenuto di poter accogliere favorevolmente la richiesta della RAI;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il termine di invio delle comunicazioni di risposta di cui alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 39/04/CONS è fissato al 21 maggio 2004.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2004

Il presidente: CHELI

04A04792

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 21 aprile 2004.

Appalto di lavori pubblici a trattativa privata, ai sensi di leggi speciali ed ordinanze di emergenza, emanate in occasione di eventi calamitosi. (Determinazione n. 4).

IL CONSIGLIO

Premesso:

A seguito del comunicato di questa Autorità «Segnalazioni su fatti specifici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2002, sono pervenute numerose comunicazioni, da parte di stazioni appaltanti, relative ad appalti di lavori pubblici

affidati mediante la procedura della trattativa privata, ai sensi di normative speciali emanate in occasione di eventi calamitosi.

Dalle segnalazioni esaminate, si è riscontrato che buona parte degli affidamenti a trattativa privata sono avvenuti ai sensi di due provvedimenti di emergenza, entrambi volti a finanziare interventi urgenti di ripristino delle opere danneggiate da eventi calamitosi:

1) l'ordinanza di necessità ed urgenza n. 3090/2000, emanata dal Ministero dell'interno, a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000;

2) la legge n. 61/1998, di conversione del decreto-legge n. 6/1998.

Tali provvedimenti di emergenza, finalizzati a consentire l'esecuzione dei lavori di recupero in tempi ridotti, incompatibili con le procedure ad evidenza pubblica, hanno consentito la deroga alla restrittiva disciplina sull'affidamento mediante trattativa privata dettata dall'art. 24, legge 109/94 e s.m.i.

Visto il frequente ricorso alle sopra descritte modalità di affidamento, si è ritenuto opportuno approfondire i limiti entro i quali le medesime possano ritenersi legittime, precisando, altresì, che le considerazioni che seguiranno, pur facendo riferimento principalmente a questi due provvedimenti normativi, possono essere estese, per identità di fattispecie, a tutta la normativa derogatoria emanata in occasione di calamità naturali, normativa che ha conosciuto nel nostro ordinamento giuridico una straordinaria proliferazione.

Ritenuto in diritto:

Questa Autorità ha avuto modo in più occasioni di approfondire la problematica relativa alla natura delle ordinanze contingibili ed urgenti.

A) In particolare, nella determinazione n. 20/2002 del 30 luglio 2002, sono stati precisati i limiti dell'efficacia delle ordinanze d'emergenza, emanate dal Dipartimento per la protezione civile, in relazione all'esecuzione di opere pubbliche.

È stato evidenziato che, poiché la *ratio* delle ordinanze *extra ordinem* è quella di far fronte a situazioni di speciale urgenza, l'efficacia di tali provvedimenti è rigorosamente limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza della menzionata situazione.

Pertanto, una deroga alle disposizioni vigenti, in base alle ordinanze di emergenza, proprio perché causata da una situazione eccezionale, non trova logica giustificazione ove permanga *sine die*.

Se, quindi, gli interventi urgenti che le situazioni di emergenza richiedono non vengono adottati tempestivamente, dette situazioni tendono a consolidarsi, diventando situazioni di disagio permanente (difficoltà abitative, di circolazione ecc...) che, tuttavia, non sono proprie soltanto dei luoghi colpiti da eventi calamitosi, ma di molte parti del territorio nazionale.

In tale evenienza, la deroga alla legge ordinaria ed alle correlate garanzie costituzionali, non trova più logica giustificazione poiché i fatti smentiscono il dichiarato obiettivo di urgenza.

B) La recente determinazione n. 1/2004 del 14 gennaio 2004, relativa alle ordinanze emanate dal sindaco per motivi di pubblica sicurezza, ha ulteriormente precisato che la categoria generale delle ordinanze *extra ordinem* trova dei limiti inderogabili nei principi generali dell'ordinamento e nei canoni, individuati dalla giurisprudenza costituzionale, della ragionevolezza e della proporzionalità tra il provvedimento e la realtà circostante, dell'obbligo di motivazione e dell'indicazione delle specifiche disposizioni derogate.

In base ai suddetti canoni di ragionevolezza, si è potuto concludere che, tra le norme della legge quadro sui lavori pubblici, possano essere derogate quelle attinenti alla scelta del contraente ed all'assegnazione del relativo contratto.

Con particolare riferimento alla disciplina degli affidamenti diretti per motivi di urgenza (art. 24 della legge quadro - trattativa privata; art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - lavori d'urgenza, condotti in economia dalla S.A.; art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - provvedimenti in casi di somma urgenza), si è ritenuto che l'ordinanza sindacale possa rappresentare un presupposto per i successivi affidamenti diretti, derogando alle procedure ad evidenza pubblica.

Il riconoscimento della possibilità di deroga alle procedure di affidamento ad evidenza pubblica, a favore di forme di aggiudicazione diretta, trova, però, per le ordinanze d'urgenza, lo specifico limite, ribadito anche nella citata determinazione n. 1/2004, della indicazione di un preciso termine finale «non essendo configurabili effetti di durata indefinita, in quanto un'efficacia *sine die* contrasterebbe con il carattere eccezionale e temporaneo del provvedimento».

Si ritiene che le considerazioni espresse nelle citate determinazioni, in merito alle ordinanze contingibili ed urgenti, possano essere estese anche all'altro strumento giuridico, sovente utilizzato in occasione di eventi calamitosi, e cioè alle leggi speciali emanate per provvedere a tempestivi interventi di ripristino.

La *ratio* dei provvedimenti legislativi di emergenza è la stessa delle ordinanze di necessità ed il regime giuridico di diritto eccezionale che introducono ha la caratteristica di essere necessariamente temporaneo, in quanto la normativa ordinaria, posta in uno stato di quiescenza, riprende vitalità una volta trascorso il periodo di sospensione.

Tutta la normativa di emergenza, quindi, e cioè sia le ordinanze di necessità che le leggi speciali, è caratterizzata da un effetto sospensivo ed, al contempo, da imprescindibili limiti temporali di applicazione, poiché il legislatore non risulta libero di determinare la durata della legislazione d'emergenza, in quanto non può rendere vana la tutela costituzionale di alcuni valori garantiti, come la concorrenza.

* * *

Tanto premesso, occorre analizzare le concrete previsioni contenute nei provvedimenti di emergenza, in merito alle modalità di affidamento degli interventi di ricostruzione.

I provvedimenti di emergenza, di solito, stabiliscono la predisposizione, da parte delle regioni interessate, di un piano straordinario che individui le opere danneggiate, sulla base del quale erogare i finanziamenti statali, da ripartire a favore dei singoli interventi, a loro volta specificati nei programmi annuali dei lavori pubblici degli enti locali.

Nei piani di ricostruzione redatti dalle regioni (o dalle province) vengono individuate anche le modalità di scelta dei contraenti da adottare per l'affidamento di tutti gli appalti di lavori compresi nel programma ed a tali procedure fanno, poi, riferimento gli enti locali nella veste di stazioni appaltanti.

Nella maggioranza dei casi, le regioni indicano la possibilità di ricorrere alla procedura della trattativa privata, da attuare in deroga alla disciplina ordinaria, come consentito da espresse disposizioni dalla normativa di emergenza.

Per fare un esempio, l'art. 2, comma 5, dell'ordinanza ministeriale n. 3090/2000 prevede espressamente che «Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme: (...) legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater* 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; (...)».

In modo analogo, l'art. 14, comma 4, della legge n. 61/1998 recita testualmente: «Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate (...), si può procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., fino all'importo di due milioni di ECU, IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto».

Queste disposizioni consentono quindi un sistematico ricorso alla trattativa privata (preceduta da gara informale), per tutti gli appalti dei lavori compresi nei piani regionali, al fine di eseguire senza indugio gli interventi di ricostruzione, a prescindere dai limiti (soprattutto di importo) previsti dalla più rigorosa disciplina di cui alla legge quadro.

Questa tipologia di affidamenti, a causa delle peculiari modalità con cui gli appalti vengono concretamente realizzati, pone un problema sostanziale di coerenza con la natura necessariamente temporanea dei provvedimenti di urgenza che tale disciplina derogatoria introducono.

La discrasia deriva dal fatto che numerose stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione di lavori pubblici a trattativa privata, facendo riferimento alle sopra citate disposizioni derogatorie, ma adottando le determinazioni di affidamento ad un lasso di tempo significativo dal verificarsi degli eventi calamitosi, invocati quale origine del danno, cioè anche ad alcuni anni di distanza.

Tali modalità di aggiudicazione vanificano gli imprescindibili limiti temporali propri della normativa di emergenza e, con essi, il dichiarato obiettivo di celerità che è la *ratio* di simili provvedimenti.

Il punto nevralgico della questione, per l'operatore del diritto, concerne, a questo punto, l'individuazione del limite temporale della singola disciplina derogatoria, nei frequenti casi in cui non sia il legislatore stesso ad indicare espressamente una data precisa o un determinato evento.

A tal fine, pur rientrando nella discrezionalità dell'interprete individuare, caso per caso, i limiti temporali di efficacia, assume un ruolo di importante supporto il perdurare dello stato di emergenza dichiarato dall'autorità amministrativa competente.

Questo criterio trova riscontro nella legge sulla protezione civile n. 225/2000, il cui art. 5 («Stato di emergenza e potere di ordinanza»), disciplina, al comma 1, la deliberazione dello stato di emergenza, da parte del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di eventi calamitosi.

Il successivo comma 2 disciplina il potere normativo derogatorio dell'esecutivo, a mezzo di ordinanze di necessità, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai fini dell'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Visto lo stretto legame tra l'esercizio del potere normativo derogatorio ed il perdurare dello stato di emergenza (la cui durata ed estensione territoriale, ai sensi del citato art. 5, comma 1, deve essere espressamente determinata, in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi calamitosi), è legittimo fare riferimento alla durata dello stato di emergenza per individuare i limiti temporali di efficacia della disciplina derogatoria.

L'indicato criterio ermeneutico trova riscontro anche in altre fonti normative, volte a disciplinare singole situazioni di emergenza, relative a circoscritti ambiti territoriali (es.: art. 1 della legge n. 226/1999, che autorizza i presidenti delle regioni colpite a completare gli interventi urgenti di loro competenza «...comunque nel termine di durata dello stato di emergenza».).

Dalle considerazioni svolte segue che:

possono ritenersi legittime quelle procedure di aggiudicazione a trattativa privata di appalti di lavori pubblici, effettuate ai sensi della normativa di emergenza, che siano perfezionate nel perdurare dello stato di emergenza;

al contrario, l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, motivato dalla stazione appaltante dall'urgenza di ripristinare le opere danneggiate da eventi calamitosi, può configurare situazioni di illegittimità e di contrasto con i presupposti della normativa di emergenza, laddove la determinazione di affidamento dei lavori sia avvenuta in data successiva alla

cessazione dello stato di emergenza, come previsto nella relativa delibera del Dipartimento della protezione civile, e qualora il lasso di tempo trascorso abbia consolidato lo stato di fatto e quindi reso normale la necessità di intervenire;

in tali ipotesi, riprende vigore la disciplina ordinaria, per cui le stazioni appaltanti sono tenute ad attuare l'*iter* di affidamento degli appalti, nel rispetto delle ordinarie procedure ad evidenza pubblica e dei principi fondamentali di trasparenza e concorrenza.

Roma, 21 aprile 2004

Il presidente: GARRI

04A04755

DETERMINAZIONE 21 aprile 2004.

Ulteriori criteri cui devono uniformarsi le SOA, in materia di rilascio di attestazioni relative ad imprese cedenti e ad imprese cessionarie di aziende o di rami di aziende. (Determinazione n. 5).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto

L'Autorità, nelle determinazioni 5 giugno 2002, n. 11, e 26 febbraio 2003, n. 5, ha individuato le regole operative in materia di rilascio di attestazioni nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

In tali determinazioni, tenuto conto che i certificati di esecuzione dei lavori devono essere utilizzati una sola volta, è stato, fra l'altro, espresso l'avviso:

a) che l'impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) — qualora voglia avvalersi ai fini della propria qualificazione dei requisiti dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) l'azienda o il ramo d'azienda — ha la possibilità di:

1) se non ancora attestata: stipulare un contratto con una SOA per il rilascio di una prima attestazione;

2) se già in possesso di attestazione: stipulare un contratto con una SOA per il rinnovo dell'attestazione posseduta e, quindi, con nuova data di rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale oppure stipulare una integrazione del contratto originario avente ad oggetto la modifica, fermo restando le date del rilascio prima attestazione di scadenza verifica triennale e di scadenza finale, facendo, quindi, applicazione degli indirizzi formulati dall'Autorità nel punto 7 della determinazione 8 febbraio 2001, n. 6 (integrazione delle attestazioni già rilasciate, mediante l'inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie) oppure nel punto 6 del comunicato alle SOA del 12 aprile 2001, n. 5 (integrazioni delle attestazioni già rilasciate con modifica delle sole classifiche delle qualificazioni);

b) che qualora l'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) sia in possesso di attestazione, occorre, nel caso si è in presenza di cessione di azienda, il ritiro dell'attestazione, oppure, nel caso si è in presenza di cessione di un ramo azienda, il suo ridimensionamento;

c) che la SOA che stipula un contratto con una impresa la cui idoneità deriva in tutto o in parte dall'acquisto di una azienda o di un suo ramo (o da atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese) deve trasmettere, oltre al contratto da essa stipulato con l'impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) anche il contratto fra impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) e impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.);

d) che la SOA che ha stipulato il contratto con la impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) — qualora sia la stessa che ha rilasciato l'attestazione alla impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) — deve, prima del rilascio dell'attestazione alla impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), provvedere al ritiro o al ridimensionamento dell'attestazione della impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.);

e) che la SOA che ha stipulato il contratto con la impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) — qualora sia diversa da quella che ha rilasciato l'attestazione alla impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) — deve, prima del rilascio dell'attestazione alla impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), procedere alla verifica dell'vvenuto ritiro o modifica dell'attestazione dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) ed a questo scopo deve mettersi in contatto tramite l'Autorità con la SOA che ha rilasciato l'attestazione.

È stato rilevato che la indicazione di cui alla precedente lettera *e)* comporta alcune difficoltà attuative che ne suggeriscono un riesame approfondito.

Con riferimento alle considerazioni in fatto e ai problemi operativi, appaiono funzionali le seguenti precisazioni che vanno a integrare le vigenti regole relative, in prevalenza, all'attività delle SOA che, giova ricordare — come precisato con le sentenze del Consiglio di Stato del 2 marzo 2004, n. 991 e n. 993 e con la sentenza del 14 aprile 2004, n. 2124 — pur essendo organismi di diritto privato, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in una attestazione di natura vincolata con valore di atto pubblico, realizzandosi in tal modo una ipotesi di esercizio privato di una funzione pubblica.

Si premette che nel sito dell'Autorità (www.autoritalavoripubblici.it) sono presenti nella pagina casellario informatico più elenchi di imprese contenenti specifiche annotazioni e informazioni. Uno di questi elenchi contiene le imprese per le quali sono stati disposti la modifica e/o l'annullamento dell'attestazione ed un altro le imprese per le quali le SOA hanno comunicato il ritiro dell'attestazione.

Tutte queste annotazioni sono comunque riportate in via automatica anche nell'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni e, ciò, rende completa l'informazione sulla efficacia o meno dell'attestazione qualsiasi sia l'elenco che si consulta.

Va inoltre sottolineato che nella banca dati delle attestazioni sono conservate, oltre alle attestazioni in corso di validità, anche quelle non più valide in quanto sostituite da quelle in corso di validità oppure ritirate o annullate, e, quindi, per ogni impresa qualificata è possibile conoscere non solo l'attestazione in corso di validità ma anche lo storico di quelle che non lo sono più.

Considerato in diritto

Si precisa, in primo luogo, che le imprese cedenti (o conferente, locatrice, ecc.), a partire dalla data di stipula dell'atto con l'impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), non possono partecipare, nel caso di cessione di azienda (conferimento, fusione, ecc.), agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo e categoria e, nel caso di cessione di ramo di azienda, agli appalti e concessione di lavori pubblici che prevedano la categoria o le categorie cui si riferisce il ramo di azienda ceduto.

In ordine agli adempimenti che le SOA debbono svolgere in materia di rilascio di attestazioni ad imprese cedenti e a imprese cessionarie e alle connesse attribuzioni dell'Autorità — cui, nelle indicate sentenze del Consiglio di Stato, viene riconosciuto il ruolo di garante dell'efficienza e del corretto funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione nonché penetranti poteri di vigilanza e controllo sia sulle SOA sia sulle singole attestazioni di qualificazioni — si precisa:

a) le SOA nel trasmettere il contratto stipulato con una impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) unitamente al contratto tra impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) e impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) deve trasmettere anche l'allegato modulo A, debitamente sottoscritto dal direttore tecnico della SOA, che contiene le informazioni relative al suddetto contratto (nomi e codici fiscali della impresa cedente, o conferente, o locatrice, ecc. e dell'impresa cessionaria o conferitaria, o locataria, o oggetto di fusione o di scissione, ecc., il nome del notaio che ha stipulato l'atto; la data della stipula; se si tratta di atti relativi ad una azienda oppure di atti relativi ad un ramo di azienda; le categorie generali o specializzate che, nel caso di atti relativi a un ramo di azienda, si intendono collegate al suddetto ramo di azienda, se l'impresa cedente o conferente, o locatrice è attestata o non è attestata; se essa è o non è la SOA che ha rilasciato l'attestazione alla impresa cedente o conferente, o locatrice).

b) le SOA firmatarie di contratti con imprese cessionarie, qualora l'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) sia in possesso di attestazione e questa sia stata rilasciata da una altra SOA, contemporaneamente alla trasmissione dei documenti di cui alla lettera *a)*, trasmette l'allegato modulo A anche alla SOA che ha rilasciato la suddetta attestazione in modo che questa possa procedere alla revoca o modifica dell'attestazione;

c) la SOA che ha rilasciato l'attestazione alla impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera *a)* e con decorrenza dalla data di stipula del contratto tra impresa cedente e impresa cessionaria, alla revoca dell'attestazione, nel caso di cessione di azienda, oppure alla revisione dell'attestazione, nel caso di cessione di ramo di azienda;

d) la SOA che ha rilasciato l'attestazione dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.), nel caso di revoca o ritiro dell'attestazione, trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera *a)*, l'atto relativo all'Autorità che inserirà l'annotazione nell'apposito elenco di imprese per le quali le SOA hanno comunicato il ritiro dell'attestazione;

e) la SOA che ha rilasciato l'attestazione dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.), nel caso di revisione dell'attestazione, trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera *a)*, la nuova attestazione con le modalità previste normalmente per la trasmissione delle attestazioni che, pertanto, in tempo reale sarà automaticamente inserita nell'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni;

f) la SOA che ha stipulato il contratto con la impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), nel trasmettere la copia cartacea dell'attestazione rilasciata, deve comunicare anche che la stessa, a seguito di una operazione (cessione di azienda, cessione di ramo di azienda, trasformazione, fusione, scissione, ecc.), ha comportato l'utilizzo dei requisiti dell'impresa .... (C.F. ....) in possesso dell'attestazione .... rilasciata dalla SOA ....

Infine, si richiama quanto precisato dal Consiglio di Stato, sempre nelle sentenze citate e, cioè, che:

1) fra i poteri ed i doveri dell'Autorità sono compresi quelli di indicare in maniera vincolante il contenuto (rilascio, modifica, ritiro) dell'atto che le SOA devono adottare nonché di stabilire i termini, anche molto brevi, in cui esso deve essere adottato;

2) che spetta all'Autorità, in caso di inerzia delle SOA in ordine alle indicazioni dell'Autorità, assumere — dandone, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente avviso di avvio del procedimento all'impresa interessata — uno specifico proprio provvedimento avente ad oggetto l'annullamento o il ridimensionamento delle attestazioni.

Sulla base degli elencati adempimenti l'Autorità, provvederà ad inserire nel casellario informatico, in corrispondenza dell'attestazione dell'impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), una annotazione contenente le informazioni di cui alla precedente lettera *f)* in modo da permettere il controllo della revoca o annullamento o revisione dell'attestazione dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.).

In base a queste ulteriori precisazioni si fa presente che l'Autorità — qualora la SOA che ha rilasciato l'attestazione dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.), non provvede, nei tempi previsti nella comunicazione di cui alla precedente lettera *c)*, a quanto stabilito nella comunicazione stessa — assumerà un proprio provvedimento di annullamento dell'attestazione o di sua revisione ed inserità tale provvedimento nell'elenco delle imprese per le quali sono stati disposti la modifica e/o l'annullamento dell'attestazione.

Roma, 21 aprile 2004

Il Presidente: GARRI

Modulo *A*

DENOMINAZIONE SOA

IMPRESA CESSIONARIA, LOCATARIA, CONFERITARIA, DONATARIA:			
(Indicare denominazione sociale)		*(Indicare codice fiscale)*	
CONTRATTO DI ATTESTAZIONE N.		STIPULATO IN DATA:	

IMPRESA CEDENTE, LOCATRICE, CONFERENTE, DONANTE:	
(Indicare denominazione sociale)	*(Indicare codice fiscale)*

TIPO ATTO: *(barrare la casella interessata)*	Cessione di azienda	Cessione di ramo d'azienda	Affitto di azienda	Affitto di ramo d'azienda	Fusione	Incorporaz.	Scissione	Altro (specificare)

STIPULATO IN DATA:	DAL NOTAIO	
L'ATTO E' STATO ACQUISITO DALLA SOA IN DATA		

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA (*indicare le categorie e classifiche)*									
AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA *(indicare le categorie e classifiche)*									

IMPRESA CEDENTE/CONFERENTE/LOCA-TRICE ATTESTATA	SI	NO	
ATTESTAZIONE N.		EMESSA DALLA SOA	

04A04754

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA

DECRETO 23 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Stalla sociale Padulle», in Sala Bolognese.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 5439 in data 16 ottobre 1967, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Stalla sociale Padulle», di Sala Bolognese (Bologna), via Palazzazzo n. 15;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 24 novembre 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 19 febbraio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati nella premessa la società cooperativa a r.l. «Stalla sociale Padulle», di Sala Bolognese (Bologna), via Palazzazzo n. 15, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 23 febbraio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04627

DECRETO 15 marzo 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Soc. coop. fra Conduttori di Macellerie», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 3620 in data 19 ottobre 1963 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Soc. coop. fra Conduttori di Macellerie», di Bologna;

Preso atto che la cooperativa è stata posta in liquidazione con effetto dal 31 ottobre 1997;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione in data 24 luglio 2003;

Sentito il parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati nella premessa la società cooperativa a r.l. «Soc. coop. fra Conduttori di Macellerie», di Bologna, via San Vitale n. 15, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 15 marzo 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04628

DECRETO 15 marzo 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della piccola società cooperativa a r.l. «Global Security Italia», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 3384 in data 27 febbraio 2003, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro, prefettizio della piccola società cooperativa a r.l. «Global Security Italia», di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 19 dicembre 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la piccola società cooperativa a r.l. «Global Security Italia», di Bologna, via Castiglione n. 22, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 15 marzo 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04629

DECRETO 15 marzo 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative la «Cooperativa sociale HDEMIA - Società cooperativa a r.l.», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto n. 452 dell'11 aprile 2001, con il quale il prefetto della provincia di Bologna ha disposto l'iscrizione nel registro prefettizio nella sezione mista e sociale di tipo A della «Cooperativa sociale HDEMIA - Società cooperativa a r.l.», con sede a Bologna, via dei Feliciti n. 2;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 23 aprile 2003, con la quale è stata trasferita la sede della predetta società da Bologna a Canicattini Bagni (Siracusa);

Udito il parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 23 ottobre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e l'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 7/1981 del 26 gennaio 1981;

Decreta:

È cancellata dal registro prefettizio delle cooperative la «Cooperativa sociale HDEMIA - Società cooperativa a r.l.», con sede a Bologna, via dei Feliciti n. 2.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 15 marzo 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04630

DECRETO 15 marzo 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della cooperativa edificatrice società cooperativa a r.l. «G. Massarenti», in San Pietro in Casale.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 2930 in data 28 novembre 1974, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della cooperativa edificatrice società cooperativa a r.l. «G. Massarenti», di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 20 settembre 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati nella premessa la cooperativa edificatrice società cooperativa a r.l. «G. Massarenti», di San Pietro in Casale (Bologna), via IV Novembre n. 9/6, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 15 marzo 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04631

DECRETO 15 marzo 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «T.C.E.», in Livorno.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 22 in data 22 maggio 1996, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «T.C.E.», con sede in Bologna, via Galleria Cavour n. 2;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 13 novembre 2003, con la quale è stata trasferita la sede della predetta società da Bologna a Livorno;

Udito il parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e l'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 7/81 del 26 gennaio 1981;

Decreta:

È ordinata la cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «T.C.E.», con sede in Livorno, via M. L. King n. 21 di cui in premessa.

Bologna, 15 marzo 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04632

DECRETO 15 marzo 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «ASSO.VIT. Associazione Produttori Vitivinicoli», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 62 in data 10 marzo 1997, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «ASSO.VIT. Associazione Produttori Vitivinicoli», con sede in Bologna, via Calzoni n. 1/3;

Vista la documentazione concernente la fusione, mediante incorporazione, della predetta cooperativa nella «Cooperative Agricole viti - Frutticoltori italiani riuniti organizzati» società cooperativa a r.l., con sede in Faenza (Ravenna), via Convertite n. 12;

Sentito il parere dalla Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278; e l'art. 2538 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi suindicati la società cooperativa a r.l. «ASSO.VIT. Associazione Produttori Vitivinicoli», con sede in Bologna, via Calzoni n. 1/3, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 15 marzo 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04633

DECRETO 15 marzo 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Teatro Evento», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 2286 in data 14 ottobre 1976 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Teatro Evento», con sede in Bologna, via Piratello n. 56;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 11 marzo 1993, con la quale è stata trasferita la sede della predetta società da Bologna a Vignola (Modena);

Udito il parere favorevole espresso dalla Commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e l'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 7/81 del 26 gennaio 1981;

Decreta:

È ordinata la cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Teatro Evento», con sede in Bologna, via Piratello n. 56 di cui in premessa.

Bologna, 15 marzo 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04634

DECRETO 15 marzo 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa sociale a r.l. «CLAN», in Sasso Marconi.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 101 in data 16 marzo 1993, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa sociale a r.l. «CLAN», di Sasso Marconi;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 30 giugno 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa sociale a r.l. «CLAN», di Sasso Marconi, via Altopiano n. 22, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 15 marzo 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04635

DECRETO 5 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «A.L.C.O. Commissionaria», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 76536 in data 28 giugno 1961, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «A.L.C.O. Commissionaria», di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 26 febbraio 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «A.L.C.O. Commissionaria», di Bologna, piazza San Martino n. 1, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 5 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04636

DECRETO 5 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Ergoverde», in Anzola dell'Emilia.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1784 in data 17 ottobre 1992, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Ergoverde», in Anzola dell'Emilia (Bologna);

Preso atto che con verbale di assemblea in data 31 dicembre 2000 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Ergoverde», in Anzola dell'Emilia (Bologna), via XXV Aprile n. 19/A, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 5 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04637

DECRETO 5 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Diamante», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 485 in data 18 settembre 1989 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Diamante» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 21 novembre 2001 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Diamante» di Bologna, via della Zecca n. 2, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 5 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04638

DECRETO 5 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «General servizi», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 20131 in data 17 ottobre 1983 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «General servizi» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 28 novembre 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «General servizi» di Bologna, via Classicana n. 313, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 5 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04639

DECRETO 5 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Giuseppe Mazzini», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 3009 in data 31 maggio 1991 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Giuseppe Mazzini» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 31 dicembre 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Giuseppe Mazzini» di Bologna, via Chiusa n. 15, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 5 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04640

DECRETO 5 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Consociazione utenti cinematografici Emilia-Romagna C.UC.E.R.», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 573 in data 10 settembre 1992 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Consociazione utenti cinematografici Emilia-Romagna C.UC.E.R.» sede di Bologna, via Cairoli n. 6;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 24 aprile 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Consociazione utenti cinematografici Emilia-Romagna C.UC.E.R.» sede di Bologna, via Cairoli n. 6, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 5 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04641

DECRETO 5 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa agricola a r.l. «Collettivo Marcolin», in San Pietro in Casale.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 68811 in data 22 marzo 1958 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa agricola a r.l. «Collettivo Marcolin» di San Pietro in Casale (Bologna);

Preso atto che con verbale di assemblea in data 19 novembre 2001 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa agricola a r.l. «Collettivo Marcolin» di San Pietro in Casale (Bologna), via Rubizzano n. 27, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 5 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04642

DECRETO 5 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Vignaioli di Imola», in Imola.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 2710 in data 28 maggio 2001 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Vignaioli di Imola»;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 18 novembre 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Vignaioli di Imola» di Imola, via Cavour n. 76, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 5 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04643

DECRETO 8 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Soci de l'Unità», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1864 in data 29 ottobre 1986 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Soci de l'Unità» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 23 dicembre 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Soci de l'Unità» di Bologna, via Pietramellara n. 58/10, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 8 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04644

DECRETO 8 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Supercooper», in San Pietro in Casale.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1204 in data 2 ottobre 1979 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Supercooper» di San Pietro in Casale (Bologna);

Preso atto che con verbale di assemblea in data 29 marzo 2001 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 1° aprile 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Supercooper» di San Pietro in Casale, via XX Settembre nn. 30/32, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 8 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04645

DECRETO 8 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Palazzina sport», in Castiglione dei Pepoli.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 737 in data 14 dicembre 1996 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Palazzina sport» di Castiglione dei Pepoli (Bologna);

Preso atto che con verbale di assemblea in data 7 dicembre 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 marzo 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Palazzina sport» di Castiglione dei Pepoli (Bologna), via G. Pepoli n. 14, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 8 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04646

DECRETO 8 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della cooperativa zootecnica a r.l. «Gallego», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 5622 in data 15 novembre 1966 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della cooperativa zootecnica a r.l. «Gallego» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 26 gennaio 2004 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 1° aprile 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la cooperativa zootecnica a r.l. «Gallego» di Bologna, via Montirone - S. Agata Bolognese (Bologna), è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 8 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04649

DECRETO 8 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Ignazio Silone», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 622 in data 17 luglio 1992 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Ignazio Silone» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 6 giugno 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 1° aprile 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Ignazio Silone» di Bologna, via della Liberazione n. 16, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 8 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04647

DECRETO 8 aprile 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della cooperativa culturale a r.l. «Mapu-Aucan», in Imola.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1896 in data 29 ottobre 1986 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della cooperativa culturale a r.l. «Mapu-Aucan» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 28 novembre 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 1° aprile 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la cooperativa culturale a r.l. «Mapu-Aucan» di Imola, via Emilia n. 25, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 8 aprile 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A04648

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

La Commissione straordinaria di Cirò (Crotone) con deliberazione n. 21/2001 del 21 giugno 2001, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal titolo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato testo unico si è provveduto, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, alla nomina del commissario straordinario di liquidazione, con decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 2001, nella persona del dottor Stefano Antonio Di Bartolo.

Il dottor Stefano Antonio Di Bartolo ha rassegnato le dimissioni dalla carica, sicché si rende necessario proporre la sostituzione dello stesso.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 2004 il dottor Rosario Fusaro è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dottor Stefano Antonio Di Bartolo.

04A04683

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 maggio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1953
Yen giapponese	131,51
Corona danese	7,4414
Lira Sterlina	0,67500
Corona svedese	9,1425
Franco svizzero	1,5524
Corona islandese	88,11
Corona norvegese	8,2105
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,58650
Corona ceca	32,550
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6523
Lira maltese	0,4262
Zloty polacco	4,7919
Leu romeno	40326
Tallero sloveno	238,5500
Corona slovacca	40,325
Lira turca	1744614
Dollaro australiano	1,6606
Dollaro canadese	1,6402
Dollaro di Hong Kong	9,3231
Dollaro neozelandese	1,9162
Dollaro di Singapore	2,0332
Won sudcoreano	1400,83
Rand sudafricano	8,2771

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A04876

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalfort»

Estratto decreto n. 201 del 13 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «ANTALFORT», nella forma e confezione: «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Centra Medicamenta OTC S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Buonarroti Michelangelo, 23, c.a.p. 20093, Italia, codice fiscale n. 02605390968.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse rivestite con film» 10 cpr - A.I.C. n. 035611019 (in base 10) 11YSDC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Janssen-Cilag S.p.a. - via C. Janssen - 04010 Borgo San Michele (Latina) - Italia.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: Ibuprofene sale di lisina 684 mg (corrispondente a ibuprofene acido libero 400 mg);

eccipienti: polivinilpirrolidone 34 mg, cellulosa microcristallina 72 mg, magnesio stearato 4,72 mg, ipromellosa 7,51 mg, idrossipropilcellulosa 7,51 mg, titanio biossido 7,97 mg.

Indicazioni terapeutiche: sollievo del dolore di entità lieve-moderata, inclusi mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, dolori muscolari e dolori articolari di minore intensità, febbre.

Altre condizioni: le confezioni del medicinale sopra indicato continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 029129 presentato per l'autorizzazione originaria e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04673

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arycor»

Estratto decreto A.I.C. n. 203 del 15 aprile 2004

Specialità medicinale: ARYCOR nella forma e confezione: «200 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: società Sanwin r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carbonera n. 2, codice fiscale n. 11388870153.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento è effettuata da: Sanofi Winthrop Industrie, nello stabilimento sito in Ambares (Francia), 1 Rue de la Vierge.

Le operazioni terminali di controllo sono effettuate anche da:

società Sanofi-Synthelabo p.a. nello stabilimento sito in Milano, via G. B. Piranesi n. 38.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 032818015 in base 10), 0Z9JUZ (in base 32).

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29 comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: amiodarone cloridrato 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, polividone, silice colloidale anidra, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

terapia e prevenzione di gravi disturbi del ritmo resistenti alle altre terapie specifiche: tachicardie sopraventricolari (parossistiche e non parossistiche) extrasistoli atriali, flutter e fibrillazione atriale;

tachicardie parossistiche sopraventricolari reciprocanti come in corso di sindrome di Wolff-Parkinson-White. Extrasistoli e tachicardie ventricolari;

trattamento profilattico delle crisi di angina pectoris.

04A04658

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica equilibrata enterica».

Estratto decreto n. 207 del 19 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al formulario Unico Nazionale «ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA», anche nella forma e confezione: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030761086/G (in base 10), 0XBS3Y (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integra: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) - Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 5 g; potassio cloruro 0,75 g; calcio cloruro biidrato 0,35 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio acetato triidrato 6,4 g;

eccipiente: acqua ppi quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: ricostituzione del patrimonio idroelettrolitico in seguito a perdite enteriche e trattamento delle acidosi metaboliche di lieve entità.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana,

04A04660

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Synacthen»

Estratto decreto n. 209 del 19 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SYNACTHEN, anche nella forma e confezione: «0,25 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1, c.a.p. 21040, codice fiscale n. 07195130153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,25 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala;

A.I.C. n. 020780045 (in base 10), 0MU50F (in (base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Nycomed Austria Gmbh stabilimento sito in Linz (Austria), St. Peter Strasse 25 (produzione e controllo fiale); Novartis Pharma Stein Ag stabilimento sito in Stein (Svizzera), Schaffhauserstrasse (confezionamento secondario e controllo).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: tetracosactide esacetato 0,25 mg (pari a 0,25 mg di tetracosactide base);

eccipienti: acido acetico 1 mg; sodio acetato 0,82 mg; sodio cloruro 8,1 mg; acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: Synacthen soluzione iniettabile è utilizzato prevalentemente come diagnostico in caso di sospetta ipofunzionalità del corticosurrene. Può essere, inoltre, impiegato a scopo terapeutico in sostituzione di Synacthen sospensione iniettabile a rilascio prolungato, quando la somministrazione e.v. o l'infusione di tetraco-

sactide sia preferibile all'azione i.m. infatti a differenza di quest'ultimo Synacthen soluzione iniettabile ha una breve durata d'azione e può essere somministrato sia per via intramuscolare sia per via endovenosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04661

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di mantenimento con glucosio».

Estratto decreto n. 210 del 19 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale: ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO, anche nella forma e confezione: «Soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 032645095/G (in base 10), 0XBV2S (in (base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41/43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) - Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 0,91 g; potassio cloruro 1,5; potassio fosfato bibasico 1,3 g; sodio acetato triidrato 2,79 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml; sodio metabisolfito 0,1349.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti in situazioni in cui sia necessario assicurare un apporto calorico. Trattamento degli stati lievi di acidosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04662

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Berocca»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 405 del 2 aprile 2004

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, c.a.p. 20131 Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Medicinale: BEROCCA.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024040026 - «300» 30 compresse laccate varia a: «dosaggio basso compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 024040040 - «500» 30 compresse laccate (sospesa) varia a: «dosaggio alto compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 024040103 - 30 bustine granulato 10 g (sospesa) varia a: «granulato» 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del la Repubblica italiana.

Per le confezioni «"500" 30 compresse laccate» (A.I.C. n. 024040040), «30 bustine granulato 10 g» (A.I.C. n. 024040103), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A04664

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daonil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 406 del 2 aprile 2004

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzle Turr, 5, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: DAONIL.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la riduzione del periodo di validità da 5 anni a 3 anni.

Si autorizza altresì la modifica delle condizioni di conservazione da «nessuna particolare alle ordinarie condizioni ambiente», a «non conservare a temperatura superiore a 25ºC».

relativamente alle confezioni sottoelencate: «5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 021642018.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori centoventi giorni, con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A4665

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 413 del 2 aprile 2004

Medicinale: ADIUGRIP

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi, 15, codice fiscale n. 05991060582.

Variazione A.I.C.: 5. modifica nome produttore del prodotto medicinale finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: modifica nome produttore del prodotto medicinale finito:

da Chiron Behring GMBH & CO, Emil-von-behring-str. 76, D-35041 Marburg;

A chiron Behring GMBH & CO KG, Emil-von-behring-str. 76, D-35041 Marburg.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

034399016/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

034399028/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04666

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Litoff»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 417 del 2 aprile 2004

Medicinale: LITOFF.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara) via cavour, 11, C.a.p. 44022, Italia, codice fiscale n. 00964710388.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli eccipienti. Per la confezione: A.I.C. n. 028404010 - 20 compresse 300 mg la composizione varia:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 100,0 mg - amido 70,0 - gomma arabica 20,0 mg - talco 25,0 mg - magnesio stearato 5,0 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 85,0 mg - amido pregelatinizzato 70,0 mg - gomma arabica 20,0 mg - talco 25,0 mg - magnesio stearato 5,0 mg - amido sodio glicollato 15,0 mg.

Per la confezione: A.I.C. n. 028404022 - 20 compresse rilascio controllato 450 mg la composizione varia:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 85,0 mg - cellulosa microcristallina 50,0 mg - lattosio 30,0 mg - polivinilpirrolidone 50,0 mg - talco 30,0 mg - magnesio stearato 5,0 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa methocel K15M 20,0 mg - idrossipropilmetilcellulosa methocel K100M 30,0 mg - cellulosa microcristallina 50,0 mg - lattosio 65,0 mg - polivinilpirrolidone 50,0 mg - talco 30,0 mg - magnesio stearato 5,0 mg.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04667

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colpotrophine»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 418 del 2 aprile 2004

Medicinale: COLPOTROPHINE.

Titolare A.I.C.: Theramex S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Luigi Mancinelli, 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 12839400152.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli eccipienti. La composizione varia:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio metil-para-idrossi benzoato 1,90 mg - sodio propil-para-idorssi benzoato 0,90 mg - poliisobutene peridrogenato 1075,80 mg - vaselina 411,40 mg - sorbitolo sesquioleato 187,50 mg - acqua depurata 187,50 mg;

componenti dell'involucro: gelatina 391,50 mg - glicerolo 195,75 mg - olio di silicone 1000 87,75 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio metil-para-idrossi benzoato 1,50 mg - sodio propil-para-idorssi benzoato 0,75 mg - poliisobutene peridrogenato 816,65 mg - vaselina 308,00 mg - sorbitolo sesquioleato 140,00 mg - silice colloidale anidra 83,10 mg - acqua depurata 140,00 mg;

componenti dell'involucro: gelatina 373,60 mg - glicerolo 186,80 mg - olio di silicone 1000 83,80 mg - acqua depurata residua 15,80 mg.

Le dimensioni della capsula variano da 14 × 23 (standard 40) a 13 × 24 (standard 30).

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 026613024 - «10 mg capsule vaginali» 15 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04668

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipstyl»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 425 del 2 aprile 2004

Medicinale: IPSTYL.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Figino, 16, c.a.p. 20100 Italia, codice fiscale n. 05619050585.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

«Trattamento dell'acromegalia: nei pazienti in attesa di intervento chirurgico o qualora la secrezione dell'ormone della crescita non risulti normalizzata in seguito ad intervento chirurgico o radioterapia;

Trattamento dei sintomi clinici dei tumori carcinoidi: dopo, iniezione test (confrontare posologia e modo di somministrazione) trattamento degli adenomi tireotropi primari.».

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 029399019 - «30 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare»1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04669

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Airtal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 427 del 2 aprile 2004

Medicinale: AIRTAL.

Titolare A.I.C.: Almirall S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vespucci, 2, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale n. 06037901003.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica degli eccipienti. La composizione varia:

da:

principio attivo: invariato

eccipienti: cera emulsionante (sorbitanpoliossietil monostearato + alcool cetilstearilico) 10,0 g - paraffina liquida 4,0 g - propil - para - idrossibenzoato 0,01 g - metil - para - idrossibenzoato 0,09 g - acqua depurata q.b. a 100 g.

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cera emulsionante (sorbitanpoliossietil monostearato + alcool cetilstearilico) 10,0 g - paraffina liquida 4,0 g - Propil - para - idrossibenzoato 0,05 g - metil - para - idrossibenzoato 0,2 g - acqua depurata q.b. a 100 g.

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 032773057 - «1,5 g/100 g crema» tubo 50 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04670

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bisolvon»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 434 del 7 aprile 2004

Medicinale: BISOLVON.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), loc. Prulli, 103/C, c.a.p. 50066, Italia, codice fiscale n. 00421210485.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 021004041 - «0,8 mg/ml sciroppo» flacone 250 ml varia a: «4 mg/5 ml sciroppo» flacone 250 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04671

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tronotene»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 435 del 7 aprile 2004

Specialità medicinale: TRONOTENE.

Società: Teofarma S.r.l. via Fratelli Cervi, 8 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Confezione «1% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 011351018/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Tronotene» «1% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 011351018, prodotti anteriormente al 7 maggio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 130 del 16 aprile 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico fino alla scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gerolin»

Estratto decreto n. 202 del 13 aprile 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GEROLIN rilasciata alla società Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Sayonara - Sanremo - Imperia, Strada Solaro, 75/77, c.a.p. 18038, Italia, codice fiscale 00071020085, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «1 G/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 ml» (codice A.I.C. n. 025396033) viene autorizzata la confezione «1 G/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml (codice A.I.C. n. 025396072).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 G/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml;

A.I.C. n. 025396072 (in base 10), OS70V8 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri 71 (produzione semilavorato e prodotto finito); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto 15/17 (controllo qualità).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: citicolina sale sodico 1044 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 025396033 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A04656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flagyl»

Estratto decreto n. 204 del 15 aprile 2004

È autorizzata la modifica del condizionamento primario del medicinale FLAGYL, consistente nella sostituzione dell'attuale confezione da: «250 mg compresse» 20 compresse (in flacone di vetro giallo tipo III, capsule di alluminio, guarnizioni di politene) - A.I.C. n. 018505014 a «250 mg compresse» 20 compresse (in blister pvc/al) - A.I.C. n. 018505038.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, c.a.p. 36100, Italia, codice fiscale n. 03804220154.

Confezione: «250 mg compresse» 20 compresse in blister:

A.I.C. n. 018505038 (in base 10), 0KNRBG (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: resta confermata la classe «A»;

prezzo: invariato;

classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a. stabilimento sito in Marino del Tronto (Ascoli Piceno) - (Italia), via del Commercio - zona industriale (produzione, confezionamento e controllo); Zambon Group S.p.a. stabilimento sito in Vicenza (Italia), via della Chimica 9 (produzione, confezionamento e controllo); Zeta Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza - Italia), via Galvani 10 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa 250 mg:

principio attivo: metronidazolo 250 mg;

eccipienti: lattosio 100 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; sodio carbossimetilcellulosa 10 mg; magnesio stearato 3 mg; amido di mais 47 mg; polivinilpirrolidone 30 mg.

Indicazioni terapeutiche: uretriti e vaginiti sintomatiche da trichomonas vaginalis.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 018505014 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04657

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio.

Estratto decreto n. 205 del 15 aprile 2004

L'autorizzazione delle confezioni del medicinale ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (A.I.C. n. 031384), intestata alla società Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede in via Camagre, 41-43, Isola della Scala, Verona con codice fiscale n. 00227080231, viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio, avente il codice di A.I.C. n. 030764, con l'attribuzione di nuovi codici come di seguito riportati:

Medicinale: ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO.

Confezioni:

da A.I.C. n. 031384050/G - «II» flacone 100 ml a A.I.C. n. 030764132/G (base 32), OXBV34;

da A.I.C. n. 031384062/G - «II» flacone 250 ml a A.I.C. n. 030764144/G (base 32), OXBV3J;

da A.I.C. a. 031384074/G - «II, flacone 500 ml a A.I.C. n. 030764157/G (base 32), OXBV3X;

da A.I.C. n. 031384066/G - «II» flacone 1000 ml a A.I.C. n. 030764169/G (base 32), OXBV49;

da A.I.C. n. 031384011/G - «I» flacone 100 ml a A.I.C. n. 030764171/G (base 32), OXBV4C;

da A.I.C. n. 031384023/G - «I» flacone 250 ml a A.I.C. n. 030764183/G (base 32), OXBV4R;

da A.I.C. n. 031384035/G - «I» flacone 500 ml a A.I.C. n. 030764195/G (base 32), 0X9V53;

da A.I.C. n. 031384047/G - «I» flacone 1000 ml a A.I.C. n. 030764207/G (base 32), OXBV5H;

da A.I.C. n. 031384151/G - «I soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml a A.I.C. n. 030764219/G (base 32), OXBVSV;

da AIC. n. 031364163/G - «II soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml a A.I.C. n. 030764221/G (base 32), OXBV5X.

Vengono, altresì revocate, in quanto doppioni di confezioni già esistenti, i seguenti codici A.I.C.:

ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO:

A.I.C. n. 031384098/G - «I» sacca flessibile 500 ml;

A.I.C. n. 031384100/G - «I» sacca flessibile 1.000 ml;

A.I.C. n. 031384112/G - «I» flacone plastica 250 ml;

A.I.C. n. 031384124/G - «II» sacca flessibile 500 ml;

A.I.C. n. 0313841 36/G - «II» sacca flessibile 1.000 ml;

A.I.C. n. 031384148/G - «II» flacone plastica 500 ml.

L'autorizzazione di alcune confezioni del medicinale «Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio» (A.I.C. n. 030764) viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale «Elettrolitica di mantenimento con glucosio sifra», avente il codice di A.I.C. 032645, con l'attribuzione di nuovi codici come di seguito riportati:

da A.I.C. n. 030764017/G - flacone 100 ml a A.I.C n. 032645057/G (base 32), 0Z47Y1;

da A.I.C. n. 030764029/G - «soluzione per infusione endovenosa» flacone 250 ml a A.I.C. o. 032645069/G (base 32), OZ47YF;

da A.I.C. n. 030764031/G - «soluzione per infusione endove nosa flacone 500 ml a A.I.C. n. 032645071/G (base 32), OZ47YH;

da ALC. n. 030764043/G - flacone 1000 ml a A.I.C. n. 032645083/G (base 32), OZ47YV.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate:

medicinale: ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO:

A.I.C. n. 030764056/G - «I soluzione per infusione» flacone plastica 500 ml;

A.I.C. n. 030764068/G - «I soluzione per infusione» sacca flessibile 500 ml;

A.I.C. n. 030764070/G - «I soluzione per infusione» sacca flessibile 1000 ml;

A.I.C. n. 030764082/G - «I soluzione per infusione» flacone plastica 250 ml;

A.I.C. n. 030764094/G - «II soluzione per infusione» sacca flessibile 500 ml;

A.I.C. n. 030764106/G - «II soluzione per infusione» sacca flessibile 1000 ml;

A.I.C. n. 030764118/G - «II soluzione per infusione» flacone plastica 500 ml;

A.I.C. n. 030764132/G - «II soluzione per infusione» flacone vetro 100 ml;

A.I.C. n. 030764144/G - «II soluzione per infusione» flacone vetro 250 ml;

A.I.C. n. 030764157/G - «II soluzione per infusione» flacone vetro 500 ml;

A.I.C. n. 030764169/G - «II soluzione per infusione» flacone vetro 1000 ml;

A.I.C. n. 030764171/G - «I soluzione per infusione» flacone vetro 100 ml;

A.I.C. n. 030764183/G - «I soluzione per infusione flacone vetro 250 ml;

A.I.C. n. 030764195/G - «I soluzione per infusione» flacone vetro 500 ml;

A.I.C. n. 030764207/G - «I soluzione per infusione» flacone vetro 1000 ml;

A.I.C. n. 030764219/G - «I soluzione per infusione» 20 flaconi vetro 500 ml;

A.I.C. n. 030764221/G - «II soluzione per infusione» 20 flaconi vetro 500 ml.

medicinale: ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO SIFRA:

A.I.C. n. 032645018/G - «soluzione per infusione» sacca flessibile 500 ml;

A.I.C. n. 032645020/G - «soluzione per infusione» sacca flessibile 1000 ml;

A.I.C. n. 032645032/G - «soluzione per infusione» flacone plastica 500 ml;

A.I.C. n. 032645044/G - «soluzione per infusione» flacone plastica 1000 ml;

A.I.C. n. 032645057/G - «soluzione per infusione» flacone vetro 100 ml;

A.I.C. n. 032645069/G - «soluzione per infusione» flacone vetro 250 ml;

A.I.C. n. 032645071/G - «soluzione per infusione» flacone vetro 500 ml;

A.I.C. n. 032645083/G - «soluzione per infusione» flacone vetro 1000 ml;

con, altresì, la variazione della denominazione:

da ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO SIFRA a ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO.

I lotti del medicinale Elettrolitica Bilanciata di Mantenimento con Glucosio (A.I.C. n. 031384011/G - 023/G - 035/G - 047/G - 050/G - 062/G - 074/G - 086/G - 098/G - 100/G - 112/G - 124/G - 136/G - 148/G) ed altresì i nomi del medicinale Elettrolitica Bilanciata di Mantenimento con Glucosio (A.I.C. n. 030764017/G - 029/G - 031/G - 043/G) già prodotti, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04659

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rinobalsamiche».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 364 del 19 marzo 2004

Medicinale: RINOBALSAMICHE.

Titolare A.I.C.: Ramini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Vallerano 96, c.a.p. 00128, Italia, codice fiscale n. 00466350428.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento alla Farmacopea ufficiale.

Si autorizzano le seguenti modifiche: della denominazione del medicinale da: «Rinobalsamiche» a: «Niaouli essenza e mentolo» - della confezione da: A.I.C. n. 031798010/G - gocce 20 g a: 0,5% + 1,5% gocce nasali» flacone 20 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04663

Revoca di autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive

Con il decreto n. MP-38/2004 del 5 aprile 2004, è stata revocata, a seguito di accertata cessazione, attività produttiva - l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per l'officina I.C.S. Int. Chim. Savim S.p.a. sita in Vermezzo (Milano) - via Puccini, 12/16.

04A04744

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Volture di concessioni dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica

Con decreto del Ministero delle attività produttive dell'8 aprile 2004, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, per il comune di Soresina (Cremona), è volturata dall'azienda servizi pubblici municipalizzati - A.S.P.M. di Soresina, alla società Soresina reti e impianti S.p.a.

Con decreto del Ministero delle attività produttive dell'8 aprile 2004, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, per il comune di Seregno (Milano), è volturata dall'azienda municipale servizi pubblici S.p.a., ora AEB S.p.a., alla società AEB distribuzione S.p.a.

04A04761

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale studio e ricerca di principi attivi naturali, in Modena». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*- serie generale - n. 68 del 22 marzo 2004.)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 26, prima colonna dove è scritto:

«Con decreto ministeriale 11 marzo *2003* ...», leggasi: «Con decreto ministeriale 11 marzo *2004* ...».

04A04760

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401105/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.